

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

Linea Auto

PAT C.PR.A. CORPI VOLONTARI VVF

Libro Matricola N. 69654605

Edizione Luglio 2005

**Agenzia principale di TRENTO CORSO
ASSISOLUTION SNC DI CAUCCI ENRICO E GASPERI PAOLO**

ASSISOLUTION SNC DI CAUCCI ENRICO E GASPERI PAOLO
Via Milano, 17 - 38122 TRENTO
Telefono: 0461-915318
Fax: 0461-915463

Linea Auto

Libro Matricola N. 69654605

Contraente PAT C.PR.A. CORPI VOLONTARI VVF

Indirizzo : VIA S DA TRENTO 2

C.A.P. : 38121 Città : TRENTO

Provincia : TN

Codice fiscale o Partita IVA : 00337460224

❖❖❖ Coassicurazione : NO

Durata ❖❖❖ Inizio dalle ore **24** del : 31/12/2010❖❖❖ Termine alle ore **24** del : 31/12/2011❖❖❖ Durata del contratto : anni **1** giorni **0**

❖❖❖ Prima quietanza : 31/12/2011

Premio	Imponibile	di cui Tutela Legale	Imposte (*)	Contributo S.S.N.	TOTALE
Alla firma	258.859,18		32.357,40	27.180,21	318.396,79
Rate successive	Imponibile	di cui Tutela Legale	Imposte (*)	Contributo S.S.N.	TOTALE
	258.859,18		32.357,40	27.180,21	318.396,79


(*) Somma delle singole imposte dovuta per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge

❖❖❖ Provvigioni di Agenzia su premio globale annuo RCA: per l'anno corrente le provvigioni di Agenzia sono pari a EURO 22.750,42 corrispondenti al 7,15%.
La percentuale delle provvigioni e' stata ricavata rapportando il loro ammontare al premio globale annuo RCA comprensivo degli oneri fiscali, pari a EURO 318.396,79.

Il pagamento del premio e' annuale

Tutti gli importi sono espressi in Euro

Il presente contratto è stipulato per N. 2.153 veicoli.



69654605

Riepilogo delle Garanzie

Responsabilità Civile verso Terzi 258.859,18

Incendio

Incendio e Furto

Incendio e Furto totali

Complementari

Cristalli

Kasko

Kasko collisione con veicolo identificato

Maxikasko

Eventi Naturali

Eventi Speciali

Sospensione della patente

Infortuni del guidatore

Tutela Legale

Assistenza

^(*) Totale Premio Annuo Imponibile: 258.859,18

(*) In questo importo non sono comprese:

- ⊗ l'addizionale per la rateazione del premio, se ne sia convenuto il frazionamento in più rate;
- ⊗ l'imposta governativa sulle assicurazioni.

Lo sviluppo completo del premio - sia alla firma che per le rate successive - è indicato nella sezione "Premio" del presente documento.

Condizioni di Assicurazione

Sommario

1

Definizioni

2

Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie

3

Garanzie:

- Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Generali
- Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni particolari
- Garanzia Incendio e Furto
- Garanzia Incendio
- Garanzia Incendio e Furto totali
- Garanzie Complementari Incendio e Furto
- Garanzia Kasko
- Garanzia Maxikasko
- Garanzia Kasko collisione con veicolo identificato
- Garanzia Cristalli
- Garanzia Eventi Naturali
- Garanzia Eventi Speciali
- Garanzia Sospensione della Patente
- Garanzia Infortuni del Guidatore
- Garanzia Tutela Legale
- Garanzie di Assistenza

Estensione territoriale

Infortuni Tabella INAIL

Condizioni di Assicurazione

1

Definizioni

Accessorio - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- ※ **Accessorio di serie**, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- ※ **Optional**, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- ※ **Accessorio (non di serie)**, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Apparecchi audio-fono-visivi - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni, se non stabilmente fissati, e telefoni cellulari.

Assicurato

- ※ Per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
- ※ Per le altre garanzie, il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

Bagaglio - Valigie, borse, sacche, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo e loro contenuto.

C.d.A. - Codice delle assicurazioni - Decreto legislativo del 7 Settembre 2005 n.209.

Classe di conversione universale (CU) - Classe di conversione universale (CU) - Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di Assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Conducente - Colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione.

Contraente - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

CVT - Corpi veicoli Terrestri (ex ARD)

Degrado - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Franchigia - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Indennizzo - Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio - Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

Invalidità permanente - Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Libro Matricola - Polizza che assicura più veicoli.

Massimale - Somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza - L'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

RCVT - Responsabilità Civile Veicoli Terrestri (ex RCA)

Regolazione premio - Differenza tra il premio anticipato all'atto della stipulazione del contratto e quello effettivamente dovuto dal Contraente alla Società o viceversa.

Risarcimento - Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rivalsa - Azione esercitata dalla Società, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Scoperto - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per la Garanzia Tutela Legale, tale fatto è costituito dalla controversia.

Società - Allianz S.p.A.

Stato di necessità - L'essere costretto a compiere un atto dalla esigenza di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Tariffa - Insieme dei premi inerenti alle diverse tipologie di rischio.

Valore Assicurato - Valore del veicolo così come indicato in polizza e dichiarato dall'assicurato e sulla base del quale viene calcolato il premio.

Valore Assicurato a Primo Rischio Assoluto - Forma assicurativa che prevede, in caso di sinistro, un indennizzo dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore dei beni assicurati singolarmente o complessivamente, senza l'applicazione della regola proporzionale.

Valore commerciale - Valore del veicolo determinato sulla base del mercuriale indicato in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Valore di listino a nuovo - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

Veicolo ad uso privato - Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

2

Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

Art. 2 - Pagamento del premio

※ Premio alla firma

All'atto della sottoscrizione il Contraente versa all'Agenzia a cui è assegnato il contratto un premio calcolato sulla base del numero di veicoli assicurati in quel momento. Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, è sempre dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

L'eventuale modifica del frazionamento del premio e della scadenza contrattuale è ammessa solo in occasione della scadenza annuale.

※ Rate successive

Alle previste scadenze il Contraente versa le rate di premio successive, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

※ Regolazione del premio

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in base ad 1/360 per ogni giorno di garanzia.

Nel caso in cui il premio così calcolato risulti superiore a quello anticipato dal Contraente, quest'ultimo dovrà versare la differenza entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione della Società; qualora invece il premio dovuto risulti inferiore a quello anticipato, la Società nello stesso termine di trenta giorni, rimborserà al netto delle imposte, la differenza percepita.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

Art. 3 - Decorrenza della Garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza.

Durante l'annualità assicurativa si possono verificare:

- ※ **Inclusioni di veicoli**, con effetto dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione;
- ※ **Esclusioni di veicoli**, ammesse solo per Alienazione, Distruzione, Demolizione, Esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo, con effetto dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione, previa restituzione dei documenti previsti dai successivi art. 8 e 9.

Per ogni operazione di inclusione o esclusione, la Società, rilascia apposito documento comprovante l'avvenuta operazione.

Non sono ammesse sospensioni di rischio.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, è operante per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera.

Condizioni di Assicurazione

Qualora il veicolo sia assicurato per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, l'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Qualora il veicolo assicurato non sia assicurato per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi ma solo per le garanzie CVT, l'assicurazione è operante esclusivamente per gli Stati indicati nell'appendice Estensione Territoriale.

Per le Garanzie Infortuni del guidatore, Tutela giudiziaria e Assistenza le prestazioni sono operative in tutti i paesi europei, compresa la Russia Europea ed i paesi del Bacino del Mediterraneo, salvo, limitatamente alle Garanzie di Assistenza, le eventuali diverse indicazioni riportate nella normativa specifica.

Art. 5 - Durata del contratto

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia.

Art. 6 - Prosecuzione del rapporto assicurativo

Fermo quanto previsto all'articolo 5 - Durata del contratto, qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie di rinnovo stabilite dalla Compagnia, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza.

Art. 7 - Sostituzione del contratto

La sostituzione del contratto è ammessa solo alla scadenza annuale, mantiene comunque ferma la scadenza originaria dello stesso e non interrompe quindi i periodi di osservazione in corso.

Art. 8 - Trasferimento della proprietà dei veicoli assicurati

1) Alienazione del singolo veicolo

L'Alienazione provoca l'esclusione del veicolo dal contratto previa restituzione di certificato di assicurazione, contrassegno e della Carta Verde.

In caso di nuova inclusione e sempreché le operazioni di inclusione ed esclusione siano contestuali, al veicolo incluso sarà attribuita:

- ✖ la stessa classe di merito del veicolo escluso, se trattasi di veicolo della stessa tipologia;
- ✖ la classe di merito individuata in base ai criteri indicati nelle Condizioni Particolari - Classi di merito d'ingresso -, nella parte in cui si disciplina l'ipotesi di "Veicolo incluso contestualmente all'esclusione di veicolo appartenente a diverso settore tariffario", se trattasi di veicolo di differente tipologia.

2) Alienazione dell'intero parco veicoli/cessione del contratto

Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto al nuovo proprietario, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo i certificati di assicurazione, i contrassegni e le eventuali Carte Verdi; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue comunque alla sua naturale scadenza e la Società non rilascia pertanto l'attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui il nuovo proprietario non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, senza restituzione del premio, dal giorno in cui vengono restituiti i certificati di assicurazione, i contrassegni e le eventuali Carte Verdi.

Art. 9 - Distruzione, demolizione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo assicurato

In caso di distruzione, demolizione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita di uno o più veicoli l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo i relativi certificati di assicurazione, contrassegni, Carte Verdi, attestazioni del Pubblico Registro Automobilistico che certifichino la restituzione delle carte di circolazione e delle targhe di immatricolazione, certificati di presa in consegna del veicolo per la vendita.

Condizioni di Assicurazione

Le relative esclusioni decorrono dalle ore 24 del giorno della consegna di tale documentazione.

In caso di nuova inclusione e semprechè le operazioni di inclusione ed esclusione siano contestuali, al veicolo incluso sarà attribuita:

- ※ la stessa classe di merito del veicolo escluso, se trattasi di veicolo della stessa tipologia;
- ※ la classe di merito individuata in base ai criteri indicati nelle Condizioni Particolari - Classi di merito d'ingresso -, nella parte in cui si disciplina l'ipotesi di "Veicolo incluso contestualmente all'esclusione di veicolo appartenente a diverso settore tariffario", se trattasi di veicolo di differente tipologia.

Art. 10 - Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Art. 11 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 12 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Art. 13 - Valutazione del danno (disposizione non valida per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi)

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo (disposizione non valida per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi)

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in valuta italiana entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Art. 15 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Veicoli concessi in "Leasing"

Per i veicoli concessi in "Leasing", la Società si impegna a:

- ※ non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- ※ comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui siano stati coinvolti i veicoli vincolati entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- ※ qualora il contratto di leasing abbia una durata superiore a quella della polizza, comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Vincolataria con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art.1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detti veicoli, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Condizioni di Assicurazione

Qualora il vincolo abbia una durata superiore al contratto, il Contraente potrà avvalersi della facoltà di esclusione dei veicoli, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto della Vincolataria, da inoltrare, in tal caso, alla Società contestualmente alla richiesta di esclusione.

Art. 18 - Veicoli concessi con "Pagamento rateale"

Per i veicoli concessi con "Pagamento rateale", la Società si impegna a:

- ✱ non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- ✱ comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui siano stati coinvolti i veicoli vincolati entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- ✱ qualora il vincolo abbia una durata superiore a quella della polizza, comunicare alla Vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- ✱ non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e, sino a concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Qualora il vincolo abbia una durata superiore al contratto, il Contraente potrà avvalersi della facoltà di esclusione dei veicoli, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto della Vincolataria, da inviare, in tal caso, alla Società contestualmente alla richiesta di esclusione.

3

Garanzie

Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione dei veicoli, anche in aree private.

La Società assicura inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria disciplinati nelle Condizioni Particolari, sempreché espressamente richiamate nel contratto. In questo caso i massimali indicati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

I certificati di assicurazione ed i relativi contrassegni vengono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio, delle rate successive o dell'inclusione di un veicolo.

Art. 2 - Diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- ✱ se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- ✱ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✱ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- ✱ per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- ✱ per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✱ per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- ✱ per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
- ✱ nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;

Condizioni di Assicurazione

- ✱ nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ✱ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Si precisa che all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili il massimale RCVT si intende limitato a 5.200.000 Euro per tutti i veicoli assicurati con massimale superiore.

Per i veicoli assicurati con massimale inferiore si intende operante l'importo indicato in polizza.

Art. 3 - Attestazione dello stato di rischio

Alla scadenza annuale del contratto la Società rilascia al Contraente e/o al Proprietario del veicolo (Locatario in caso di contratti di Leasing), per ogni veicolo, un documento che contiene:

- ✱ la denominazione della Società;
- ✱ il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- ✱ il numero del contratto di assicurazione;
- ✱ la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- ✱ la forma di tariffa in base alla quale il veicolo è stato assicurato;
- ✱ la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del veicolo per l'annualità successiva, esclusivamente per le forme tariffarie che le prevedono;
- ✱ la percentuale di maggiorazione del premio per le forme tariffarie che la prevedono;
- ✱ il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- ✱ il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi cinque anni, secondo quanto stabilito dall'art.126 del D.L. 17 marzo 1995, n.175;
- ✱ il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'Assicurato;
- ✱ i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- ✱ la firma del rappresentante autorizzato della Società.

Per i veicoli inclusi in corso di contratto, rimasti quindi in garanzia per una durata inferiore ad un anno, ed assicurati con forme tariffarie che prevedano una evoluzione della classe di merito di assegnazione, l'attestazione verrà rilasciata senza alcuna evoluzione di tali classi.

In caso di furto totale del veicolo assicurato la Società, a richiesta del Contraente e/o del Proprietario del Veicolo (Locatario in caso di contratti di leasing), rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione completato.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- ✱ contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- ✱ contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- ✱ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- ✱ alienazione del veicolo assicurato;

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, le attestazioni vengono rilasciate dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

Art. 4 - Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo l'Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La garanzia è prestata fino alla scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 5 - Passaggio di tariffa

Il passaggio da una forma tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto e deve essere richiesto con lettera raccomandata inviata almeno trenta giorni prima della scadenza stessa.

Art. 6 - Denuncia del sinistro

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Condizioni di Assicurazione

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Art. 7 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Particolari

A) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- ※ l'esaminatore;
- ※ l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'effettuazione dell'esame;
- ※ l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Condizioni di Assicurazione

B) Danni a cose di terzi trasportati su taxi, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

La Società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

Rimangono comunque esclusi:

- ※ denaro, preziosi, titoli;
- ※ bauli, valigie, colli e il loro contenuto;
- ※ i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

C) Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente o del committente per i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili; rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

D) Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nelle Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- ※ se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- ※ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ※ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

E) Franchigia fissa ed assoluta

L'Assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

F18) Bonus/Malus 18 classi

1) Definizione della forma tariffaria e del periodo di osservazione

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- ※ Per ogni veicolo inserito dalla data di inizio del contratto, il primo periodo inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ※ Per ogni veicolo inserito nel corso dell'annualità assicurativa, il primo periodo inizia il giorno dell'inclusione in polizza e termina 10 mesi dopo. Qualora il termine superi la scadenza contrattuale, il periodo si concluderà due mesi prima della scadenza dell'annualità successiva all'inclusione. Cio' non vale qualora trattasi di autovettura la cui inclusione sia contestuale all'esclusione per sostituzione di altra autovettura; in tal caso il periodo di osservazione prosegue ininterrotto.
- ※ I periodi, successivi al primo, decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, deve avere una durata minima di dieci mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

Condizioni di Assicurazione

2) Classi di merito

La forma Bonus Malus si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe minima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1

Classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del premio	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78
Classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficienti di determinazione del premio	0,82	0,88	0,94	1,00	1,15	1,30	1,50	1,75	2,00

3) Classe di merito di ingresso

All'atto dell'emissione della polizza o delle successive inclusioni, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati.

Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 18.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 18 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio in sede di regolazione.

a) Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta

Classe 14, se l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;

b) Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al pubblico registro automobilistico

Classe 14, se l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

c) Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

Il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. indicata sul contratto temporaneo, qualora il Contraente ne esibisca copia;

d) Veicolo già assicurato presso la Compagnia, consegnato in conto vendita e riproposto a seguito di mancata vendita

Classe 14;

e) Veicolo già assicurato in precedenza presso altra Compagnia

Classe di merito di pertinenza secondo la tabella che segue, in base ai sinistri desunti dall'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a consegnare, sempre che non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce.

Nel caso di veicolo proveniente da leasing ed acquisito in proprietà tramite esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo potrà far valere le informazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio, sempre che:

- ※ sia esibita una dichiarazione del Contraente, del precedente contratto assicurativo, da cui risulti l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- ※ l'effettivo utilizzatore del veicolo, che ha acquisito la proprietà del veicolo, ed il Contraente coincidano.

Condizioni di Assicurazione

Tabella 2

Classe di Conversione Universale	Classe di assegnazione Interna
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

f) Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Classe 14, a meno che il Contraente non consegna una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

g) Veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione

Il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo, ovvero, alla classe 14 qualora sia trascorso più di un anno. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

h) Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia

Il veicolo è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata.

i) Veicolo assicurato a seguito di alienazione, distruzione, demolizione, o esportazione definitiva, conto vendita o cessazione definitiva della circolazione, di altro veicolo precedentemente assicurato

Il veicolo è assegnato alla classe di merito 14, sempre che:

- ※ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita o cessazione definitiva della circolazione del veicolo precedentemente assicurato;

Condizioni di Assicurazione

- ※ il Contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione ovvero dalla data di distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita o cessazione definitiva della circolazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano.

4) Evoluzione delle classi di merito

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 3					
Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati					
Classe di merito	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- ※ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ※ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione.

A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio in sede di regolazione.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio in sede di regolazione.

5) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare, per altro veicolo di stessa tipologia e di sua proprietà, della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che, il nuovo veicolo venga incluso nel contratto entro un anno dalla data di avvenimento del furto.

Qualora l'assicurato si sia avvalso del suddetto beneficio, ed il veicolo venga successivamente ritrovato, quest'ultimo potrà essere incluso nel contratto con assegnazione alla classe di merito 14.

Condizioni di Assicurazione

6) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso

Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullarne l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt.149 e 150 del C.d.A.) le richieste di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso devono essere inoltrate a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

F28) Bonus/Malus 28 classi

1) Definizione della forma tariffaria e del periodo di osservazione

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- ※ Per ogni veicolo inserito dalla data di inizio del contratto, il primo periodo inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ※ Per ogni veicolo inserito nel corso dell'annualità assicurativa, il primo periodo inizia il giorno dell'inclusione in polizza e termina 10 mesi dopo. Qualora il termine superi la scadenza contrattuale, il periodo si concluderà due mesi prima della scadenza dell'annualità successiva all'inclusione. Cio' non vale qualora trattasi di autovettura la cui inclusione sia contestuale all'esclusione per sostituzione di altra autovettura; in tal caso il periodo di osservazione prosegue ininterrotto.
- ※ I periodi, successivi al primo, decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, deve avere una durata minima di dieci mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) Classi di merito

La forma Bonus Malus si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe minima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1

Classi di merito	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
Coeff. di determinazione del premio	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	
Classi di merito	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coeff. di determinazione del premio	0,48	0,50	0,52	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79
Classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Coeff. di determinazione del premio	0,84	0,89	0,95	1,02	1,10	1,35	1,65	2,05	2,50	

3) Classe di merito di ingresso

All'atto dell'emissione della polizza o delle successive inclusioni, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati.

Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 18.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 18 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio in sede di regolazione.

Condizioni di Assicurazione

a) Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta

Classe 14, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;

b) Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al pubblico registro automobilistico

Classe 14, se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

c) Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

Il veicolo è assegnato alla classe di merito C.U. indicata sul contratto temporaneo, qualora il Contraente ne esibisca copia;

d) Veicolo già assicurato presso la Compagnia, consegnato in conto vendita e riproposto a seguito di mancata vendita

Classe 14, nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto che assicurava il veicolo dato in conto vendita e riproposto per essere assicurato;

e) Veicolo già assicurato in precedenza presso altra Compagnia

Classe di merito di pertinenza secondo la tabella che segue, in base ai sinistri desunti dall'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a consegnare, sempre che non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce.

Nel caso di veicolo proveniente da leasing ed acquisito in proprietà tramite esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo potrà far valere le informazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio, sempre che:

- ✱ sia esibita una dichiarazione del Contraente, del precedente contratto assicurativo, da cui risulti l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- ✱ l'effettivo utilizzatore del veicolo, che ha acquisito la proprietà del veicolo, ed il Contraente coincidano.

Tabella 2

Classe di Conversione Universale	Classe Bonus Malus Interna di assegnazione					
	Nessun sinistro	1 solo sinistro osservato		2 o più sinistri osservati		
	Nelle annual. preced. nell'anno corrente e periodo di osservazione	Nell'anno corrente (non riportato nel periodo di osservazione)	Nel periodo di osservazione	Nell'anno corrente (non riportato nel periodo di osservazione)	Nell'anno corrente (di cui almeno 1 non riportato nel periodo di osservazione)	Nel periodo di osservazione
1	1	4	2	8	5	3
2	2	5	3	9	6	4
3	3	6	4	10	7	5
4	4	7	5	11	8	6
5	5	8	6	12	9	7
6	6	9	7	13	10	8
7	7	10	8	14	11	9
8	8	11	9	15	12	10
9	9	12	10	15	13	11
10	10	13	11	16	14	12
11	11	14	12	16	15	13
12	12	15	13	17	15	14
13	13	15	14	17	16	15
14	14	16	15	18	17	15
15	15	17	15	18	17	16
16	16	18	16	18	18	16
17	17	18	17	18	18	17
18	18	18	18	18	18	18

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ✱ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ✱ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE;

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Condizioni di Assicurazione

Qualora nell'attestazione dello stato di rischio sia indicata la classe di merito C.U.1, sia come classe di assegnazione sia come classe di provenienza, il contratto è assegnato alla classe "E".

- f) Veicolo assicurato precedentemente all'estero**
Classe 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.
- g) Veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione**
Il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo, ovvero, alla classe 14 qualora sia trascorso più di un anno. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
- h) Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia**
Il veicolo è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata.
- i) Veicolo assicurato a seguito di alienazione, distruzione, demolizione, o esportazione definitiva, conto vendita o cessazione definitiva della circolazione, di altro veicolo precedentemente assicurato**
Il veicolo è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:
- ※ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita o cessazione definitiva della circolazione del veicolo precedentemente assicurato;
 - ※ il Contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione ovvero dalla data di distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita o cessazione definitiva della circolazione del veicolo precedentemente assicurato;
 - ※ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano;
- a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario**
Il contratto è assegnato alla classe di merito 14, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore.
- b) Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario**
Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

Tabella 4							
Classe di assegnazione	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
	Anni indenni da sinistri						Sinistri verific. anno corr.
	ultimi 5	ultimi 4	ultimi 3	ultimi 2	ultimo	anno corr.	1 o più
Classe di assegnazione	8	9	10	11	12	13	13

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

4) Evoluzione delle classi di merito

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 3					
Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati					
Classe di merito	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E9	E9	E1	4	8	12
E8	E9	E	4	8	12
E7	E8	1	4	8	13
E6	E7	1	5	9	13
E5	E6	2	5	9	13
E4	E5	2	6	10	14
E3	E4	3	6	10	14
E2	E3	3	6	10	14
E1	E2	3	7	11	14
E	E1	4	7	11	14
1	E	4	8	12	15
2	1	5	9	12	15
3	2	6	10	13	15
4	3	7	11	14	16
5	4	8	12	15	16
6	5	9	13	15	17
7	6	10	14	16	17
8	7	11	15	16	18
9	8	12	15	17	18
10	9	13	16	17	18
11	10	14	16	18	18
12	11	15	17	18	18
13	12	15	17	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- * I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- * I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio in sede di regolazione.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio in sede di regolazione.

Condizioni di Assicurazione

5) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ※ La nuova inclusione avvenga entro un anno dalla data del furto;
- ※ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con la classe di merito 14.

6) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso

Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullarne l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt.149 e 150 del C.d.A.) le richieste di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso devono essere inoltrate a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

BMI - Bonus Malus Autocarri fino a 60 q.

1) Definizione della forma tariffaria e del periodo di osservazione

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- ※ Per ogni veicolo inserito dalla data di inizio del contratto, il periodo inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ※ Per ogni veicolo inserito nel corso dell'annualità assicurativa, il periodo inizia il giorno dell'inclusione in polizza e termina 10 mesi dopo. Qualora il termine superi la scadenza contrattuale, l'evoluzione della classe di merito si compirà nell'annualità successiva. Cio' non vale qualora trattasi di veicolo la cui inclusione sia contestuale all'esclusione per sostituzione di altro veicolo; in tal caso in periodo di osservazione prosegue ininterrotto.

2) Classi di merito

La forma Bonus Malus si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe minima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1

Classi di merito	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	1	2
Coeff. di determinazione del premio	0,86	0,87	0,89	0,90	0,92	0,95	0,98	1,01	1,05	1,10
Classi di merito	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coeff. di determinazione del premio	1,16	1,22	1,29	1,37	1,46	1,57	1,68	1,82	1,95	2,05
Classi di merito	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Coeff. di determinazione del premio	2,20	2,33	2,46	2,60	2,72	2,89	3,04	3,20	3,38	3,59
Classi di merito	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Coeff. di determinazione del premio	3,81	4,07	4,35	4,66	5,02	5,42	5,88	6,40	6,99	7,67

3) Classe di merito di ingresso

All'atto dell'emissione della polizza o delle successive inclusioni, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati.

Condizioni di Assicurazione

Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 32.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 32 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio in sede di regolazione.

A. Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta

Classe 8, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;

B. Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al pubblico registro automobilistico

Se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto:

- ※ Classe 11, qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo non siano trascorsi 2 anni
- ※ Classe 13, qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo siano trascorsi più di 2 anni

C. Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

- ※ Classe 10, qualora sul contratto temporaneo non sia indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
- ※ Classe 16, qualora sul contratto temporaneo sia indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
- ※ Classe 21, qualora sul contratto temporaneo sia indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;

D. Veicolo già assicurato presso la compagnia, consegnato in conto vendita e riproposto a seguito di mancata vendita

Classe 8, nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto che assicurava il veicolo dato in conto vendita e riproposto per essere assicurato;

E. Veicolo già assicurato in precedenza presso altra compagnia

Classe di merito di pertinenza secondo la tabella che segue, in base ai sinistri desunti dall'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a consegnare, sempre che non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce.

Nel caso di veicolo proveniente da leasing ed acquisito in proprietà tramite esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo potrà far valere le informazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio, sempre che:

- ※ sia esibita una dichiarazione del Contraente, del precedente contratto assicurativo, da cui risulti l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- ※ l'effettivo utilizzatore del veicolo, che ha acquisito la proprietà del veicolo, ed il Contraente coincidano.

Tabella 2

Classe Bonus Malus di assegnazione

A) Determinazione classe Bonus Malus di partenza

In primo luogo viene determinata una Classe Bonus Malus di partenza sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'anno corrente), senza sinistri pagati o riservati a persone

NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Classe Universale	Anni indenni da sinistri					
	5 anni	4 anni	3 anni	2 anni	1 anno	nessuno
1	1	2	3	4	5	6
2	1	2	3	4	5	6
3	1	2	3	4	5	6
4	1	2	3	4	5	6
5	1	2	3	4	5	6

Condizioni di Assicurazione

6	1	2	3	4	5	6
7	1	2	3	4	5	6
8	1	2	3	4	5	6
9	1	2	3	4	5	6
10	1	2	3	4	5	6
11	1	2	3	4	5	6
12	1	2	3	4	5	6
13	1	2	3	4	5	6
14	1	2	3	4	5	6
15	1	2	3	4	5	6
16	1	2	3	4	5	6
17	1	2	3	4	5	6
18	1	2	3	4	5	6

B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva.

Alla classe così determinata, per ogni sinistro, viene applicata una maggiorazione come di seguito indicato; si considerano tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone provocati nell'ultimo quinquennio compreso l'anno corrente, a partire, in ordine di tempo, dall'annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere:

- ※ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente
- ※ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa
- ※ 4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa
- ※ 3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa
- ※ 2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa
- ※ 1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa
- ※ nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio

F. Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Classe 8, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

G. Veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione

Il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, sempre che sia trascorso almeno un anno e meno di diciotto mesi dalla scadenza del precedente contratto assicurativo, ovvero, alla classe 8 qualora siano trascorsi più di diciotto mesi. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H. Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra compagnia

- ※ Il veicolo è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata.

I. Veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, conto vendita e cessazione definitiva della circolazione di altro veicolo precedentemente assicurato)

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ※ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il Contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, e del veicolo da assicurare coincidano;
- ※ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato coincidano;

Condizioni di Assicurazione

- ※ l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi.
- a) *Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario*
Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore, il veicolo è assegnato alla classe di merito:
 - ※ Classe 8, per il caso di prima immatricolazione;
 - ※ Classe 11, per il caso di voltura e qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo non siano trascorsi 2 anni;
 - ※ Classe 13, per il caso di voltura e qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo siano trascorsi più di 2 anni.
- b) *Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario*
Il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

Tabella 4							
	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
	Anni indenni da sinistri						Sinistri verif. anno corr.
	ultimi 5	ultimi 4	ultimi 3	ultimi 2	ultimo	anno corr.	1 o più
Classe di assegnazione	4	5	6	7	8	8	12

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ※ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

4) Evoluzione delle classi di merito

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 3					
Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati					
Classe di merito	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E8	E8	E2	5	12	18
E7	E8	E1	6	13	19
E6	E7	1	7	13	19
E5	E6	2	7	14	20
E4	E5	3	8	15	20
E3	E4	3	9	15	21
E2	E4	4	10	16	21
E1	E3	5	10	17	22
1	E2	6	11	17	23
2	E1	7	12	18	23
3	1	8	13	19	24
4	2	8	13	19	24
5	3	9	14	20	25
6	3	10	15	21	25
7	4	11	15	21	26
8	5	12	16	22	27

Condizioni di Assicurazione

9	6	13	17	23	27
10	7	13	18	23	28
11	8	14	18	24	28
12	9	15	19	25	29
13	9	16	20	25	29
14	10	17	21	26	30
15	11	18	21	26	31
16	12	18	22	27	31
17	13	19	23	28	32
18	14	20	23	28	32
19	14	21	24	29	32
20	15	22	25	30	32
21	16	23	26	30	32
22	17	23	26	31	32
23	18	24	27	32	32
24	19	25	28	32	32
25	20	26	29	32	32
26	20	27	29	32	32
27	21	28	30	32	32
28	22	28	31	32	32
29	23	29	32	32	32
30	24	30	32	32	32
31	25	31	32	32	32
32	26	32	32	32	32

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione

- ※ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ※ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio in sede di regolazione premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio in sede di regolazione premio.

5) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ※ la nuova inclusione avvenga entro un anno dalla data del furto;
- ※ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano;
- ※ il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a pieno carico inferiore a 60q.;

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con la classe di merito 8.

Condizioni di Assicurazione

6) Facoltà di rimborso

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

BMS - Bonus Malus Autocarri oltre 60 q.

1) Definizione della forma tariffaria e del periodo di osservazione

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- ※ Per ogni veicolo inserito dalla data di inizio del contratto, il periodo inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ※ Per ogni veicolo inserito nel corso dell'annualità assicurativa, il periodo inizia il giorno dell'inclusione in polizza e termina 10 mesi dopo. Qualora il termine superi la scadenza contrattuale, l'evoluzione della classe di merito si compirà nell'annualità successiva. Cio' non vale qualora trattasi di veicolo la cui inclusione sia contestuale all'esclusione per sostituzione di altro veicolo; in tal caso in periodo di osservazione prosegue ininterrotto.

2) Classi di merito

La forma Bonus Malus si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe minima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1

Classi di merito	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	1	
Coeff. di determinazione del premio	0,74	0,77	0,79	0,82	0,85	0,89	0,92	0,96	1,00	
Classi di merito	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Coeff. di determinazione del premio	1,04	1,09	1,13	1,18	1,24	1,30	1,36	1,42	1,49	1,57
Classi di merito	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Coeff. di determinazione del premio	1,64	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,25	2,38	2,47	
Classi di merito	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Coeff. di determinazione del premio	2,54	2,61	2,68	2,74	2,80	2,85	2,89	2,93	2,97	
Classi di merito	30	31	32							
Coeff. di determinazione del premio	3,03	3,10	3,18							

3) Classe di merito di ingresso

All'atto dell'emissione della polizza o delle successive inclusioni, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati.

Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 32.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 32 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio in sede di regolazione.

A. Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta

Classe 11, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;

B. Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al pubblico registro automobilistico

Classe 16, se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

C. Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

- ※ Classe 13, qualora sul contratto temporaneo non sia indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;

Condizioni di Assicurazione

- ※ Classe 18, qualora sul contratto temporaneo sia indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
- ※ Classe 24, qualora sul contratto temporaneo sia indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;

D. Veicolo già assicurato presso la compagnia, consegnato in conto vendita e riproposto a seguito di mancata vendita

Classe 11, nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto che assicurava il veicolo dato in conto vendita e riproposto per essere assicurato;

E. Veicolo già assicurato in precedenza presso altra compagnia

Classe di merito di pertinenza secondo la tabella che segue, in base ai sinistri desunti dall'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a consegnare, sempre che non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce.

Nel caso di veicolo proveniente da leasing ed acquisito in proprietà tramite esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo potrà far valere le informazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio, sempre che:

- ※ sia esibita una dichiarazione del Contraente, del precedente contratto assicurativo, da cui risulti l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- ※ l'effettivo utilizzatore del veicolo, che ha acquisito la proprietà del veicolo, ed il Contraente coincidano.

Tabella 2

Classe Bonus Malus di assegnazione

A) Determinazione classe Bonus Malus di partenza

In primo luogo viene determinata una Classe Bonus Malus di partenza sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'anno corrente), senza sinistri pagati o riservati a persone

NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Classe Universale	Anni indenni da sinistri					
	5 anni	4 anni	3 anni	2 anni	1 anno	nessuno
1	1	2	3	4	5	6
2	1	2	3	4	5	6
3	1	2	3	4	5	6
4	1	2	3	4	5	6
5	1	2	3	4	5	6
6	1	2	3	4	5	6
7	1	2	3	4	5	6
8	1	2	3	4	5	6
9	1	2	3	4	5	6
10	1	2	3	4	5	6
11	1	2	3	4	5	6
12	1	2	3	4	5	6
13	1	2	3	4	5	6
14	1	2	3	4	5	6
15	1	2	3	4	5	6
16	1	2	3	4	5	6
17	1	2	3	4	5	6
18	1	2	3	4	5	6

B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva.

Alla classe così determinata, per ogni sinistro, viene applicata una maggiorazione come di seguito indicato; si considerano tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone provocati nell'ultimo quinquennio compreso l'anno corrente, a partire, in ordine di tempo, dall'annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere:

Condizioni di Assicurazione

- ※ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente
- ※ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa
- ※ 4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa
- ※ 3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa
- ※ 2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa
- ※ 1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa
- ※ nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio

F. Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Classe 11, a meno che il Contraente non consegna una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

G. Veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione

Il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, sempre che sia trascorso almeno un anno e meno di diciotto mesi dalla scadenza del precedente contratto assicurativo, ovvero, alla classe 11 siano trascorsi più di 18 mesi. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H. Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra compagnia

- ※ Il veicolo è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata.

I. Veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, conto vendita e cessazione definitiva della circolazione di altro veicolo precedentemente assicurato)

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ※ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il Contraente consegna l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, e del veicolo da assicurare coincidano;
- ※ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato coincidano;
- ※ l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi.

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore, il veicolo è assegnato alla classe di merito:

- ※ Classe 11, per il caso di prima immatricolazione;
- ※ Classe 16, per il caso di voltura.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

Condizioni di Assicurazione

Tabella 4

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
Anni indenni da sinistri						Sinistri verific. anno corr.
ultimi 5	ultimi 4	ultimi 3	ultimi 2	ultimo	anno corr.	1 o più
7	8	9	10	11	11	14

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ⌘ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ⌘ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

4) Evoluzione delle classi di merito

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 3

Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati					
Classe di merito	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E8	E8	E2	5	12	18
E7	E8	E1	6	13	19
E6	E7	1	7	13	19
E5	E6	2	7	14	20
E4	E5	3	8	15	20
E3	E4	3	9	15	21
E2	E4	4	10	16	21
E1	E3	5	10	17	22
1	E2	6	11	17	23
2	E1	7	12	18	23
3	1	8	13	19	24
4	2	8	13	19	24
5	3	9	14	20	25
6	3	10	15	21	25
7	4	11	15	21	26
8	5	12	16	22	27
9	6	13	17	23	27
10	7	13	18	23	28
11	8	14	18	24	28
12	9	15	19	25	29
13	9	16	20	25	29
14	10	17	21	26	30
15	11	18	21	26	31
16	12	18	22	27	31
17	13	19	23	28	32
18	14	20	23	28	32
19	14	21	24	29	32
20	15	22	25	30	32
21	16	23	26	30	32
22	17	23	26	31	32
23	18	24	27	32	32

Condizioni di Assicurazione

24	19	25	28	32	32
25	20	26	29	32	32
26	20	27	29	32	32
27	21	28	30	32	32
28	22	28	31	32	32
29	23	29	32	32	32
30	24	30	32	32	32
31	25	31	32	32	32
32	26	32	32	32	32

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione

- ※ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ※ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio in sede di regolazione premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio in sede di regolazione premio.

5) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ※ La nuova inclusione avvenga entro un anno dalla data del furto;
- ※ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano;
- ※ il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con la classe di merito 11.

6) Facoltà di rimborso

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

G) Tariffa a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

1) Definizione della forma tariffaria e del periodo di osservazione

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria a premio fisso (Pejus), che prevede maggiorazioni di premio, per ogni singolo veicolo, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (Periodi di osservazione):

- ※ Per ogni veicolo inserito dalla data di inizio del contratto, il primo periodo inizia il giorno della decorrenza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ※ Per ogni veicolo inserito nel corso dell'annualità assicurativa, il primo periodo inizia il giorno dell'inclusione in polizza e termina 10 mesi dopo. Qualora il termine superi la scadenza contrattuale, il periodo si concluderà due mesi prima della scadenza dell'annualità successiva all'inclusione. Ciò non vale qualora trattasi di veicolo la cui inclusione sia contestuale all'esclusione per sostituzione di altra autovettura.

In tal caso il periodo di osservazione prosegue ininterrotto.

Condizioni di Assicurazione

- ※ I periodi, successivi al primo, decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, deve avere una durata minima di dieci mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) Percentuali di aumento del premio

Il premio dovuto per ogni veicolo per l'annualità immediatamente successiva al verificarsi dei suddetti sinistri viene aumentato secondo le seguenti percentuali:

- ※ 15% se nel periodo di osservazione vengono pagati 2 sinistri;
 ※ 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri;

Le stesse percentuali di aumento si applicano anche in caso di sinistri solo **Riservati** che abbiano prodotto danni a **Persone**.

Si precisa inoltre che i sinistri eliminati come senza seguito e successivamente riaperti possono concorrere, una volta definiti, alla determinazione del Pejus e, quindi, al relativo conguaglio del premio in sede di regolazione.

Nel caso invece di sinistri riservati e successivamente eliminati come senza seguito, per l'annualità immediatamente successiva si terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, al relativo conguaglio del premio in sede di regolazione.

3) Modalità di applicazione del Pejus

In caso di veicolo incluso per la prima volta, il Pejus non si applica se il veicolo stesso è:

- a) immatricolato per la prima volta;
 b) assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
 c) assicurato in precedenza con franchigia.

Nei casi a) e b) l'Assicurato è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà; nel caso contrario verrà applicata la maggiorazione del 25%.

L'applicazione del Pejus, nel caso di contratto proveniente da altra Compagnia, si effettua sulla base delle indicazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a presentare secondo la tabella che segue.

Classe di Conversione Universale	Classe di merito assegnazione	
	Pejus con 2 sinistri nel periodo di osservazione	Pejus con 3 o più sinistri nel periodo di osservazione
1	15%	25%
2	15%	25%
3	15%	25%
4	15%	25%
5	15%	25%
6	15%	25%
7	15%	25%
8	15%	25%
9	15%	25%
10	15%	25%
11	15%	25%
12	15%	25%
13	15%	25%
14	15%	25%
15	15%	25%
16	15%	25%
17	15%	25%
18	15%	25%

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a **PERSONE**;
 ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a **COSE**;

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Condizioni di Assicurazione

In caso di mancata esibizione dell'attestazione dello stato di rischio, verrà applicata la maggiorazione del 25%, che potrà essere eliminata o ridotta qualora il Contraente consegni la suddetta attestazione entro 3 mesi dall'inclusione del veicolo.

4) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso

Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullarne l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt.149 e 150 del C.d.A.) le richieste di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso devono essere inoltrate a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

H) Rischio statico rimorchi

Sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i seguenti danni a terzi:

- ✱ causati dal rimorchio in sosta;
- ✱ derivanti da manovre a mano;
- ✱ derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Rimangono comunque esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre e sono comunque addette all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

L) Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2054 del Codice Civile, nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi.

L'Assicurazione è operante:

- ✱ quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- ✱ quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

M) Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico

Il Contraente dichiara, e la Società prende atto, che il veicolo assicurato è iscritto in uno dei seguenti registri:

- ✱ Automotoclub Storico Italiano (ASI)
- ✱ Storico Lancia
- ✱ Italiano Fiat
- ✱ Italiano Alfa Romeo
- ✱ Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.
- ✱ Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

MG) Motoslitte e gatti delle nevi con traino

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori.

O) Veicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

P) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri e di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

Condizioni di Assicurazione

Q) Locazione senza conducente

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

R) Macchine operatrici e macchine agricole su cingoli

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

S) Tacito rinnovo del contratto

A deroga di quanto previsto dall'articolo "Durata del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto con un premio diverso da quello in corso, esclusa la eventuale variazione derivante dalle eventuali evoluzioni previste dalle singole forme tariffarie, e ferme restando tutte le condizioni di polizza, lo deve comunicare al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

T) Sgombero neve

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

U) Assicurazione su telaio

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione.

V) No Claim Discount/Pejus

1) Definizione della forma tariffaria e del periodo di osservazione

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria NCD/Pejus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (Periodi di Osservazione):

- ※ Per ogni veicolo inserito dalla data di inizio del contratto, il primo periodo inizia il giorno della decorrenza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ※ Per ogni veicolo inserito nel corso dell'annualità, il primo periodo inizia il giorno dell'inclusione in polizza e termina 10 mesi dopo. Qualora il termine superi la scadenza contrattuale, il periodo si concluderà due mesi prima della scadenza dell'annualità successiva all'inclusione. Ciò non vale qualora trattasi di veicolo la cui inclusione sia contestuale all'esclusione per sostituzione di altro veicolo.

In tal caso il periodo di osservazione prosegue ininterrotto.

- ※ I periodi, successivi al primo, decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, deve avere una durata minima di dieci mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) Classi di merito

La forma NCD/Pejus si articola in 5 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti secondo la tabella che segue:

Classi di merito	1	2	3	4	5
Coefficienti di determinazione del premio	0,85	0,90	1,00	1,15	1,25

3) Classe di merito di ingresso

a) Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta:

- ※ classe 3, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà;

Condizioni di Assicurazione

- ※ classe 5, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre sei mesi o in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.
- b) **Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al pubblico registro automobilistico:**
 - ※ classe 3, se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà;
 - ※ classe 5, se la voltura è avvenuta da oltre sei mesi o in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.
- c) **Veicolo già assicurato in precedenza presso altra compagnia:**
 - ※ Classe di merito di pertinenza secondo la tabella che segue, in base ai sinistri desunti dall'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a consegnare, sempre che non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce.

Nel caso di veicolo proveniente da leasing ed acquisito in proprietà tramite esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo potrà far valere le informazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio, sempre che:

- ※ sia esibita una dichiarazione del Contraente, del precedente contratto assicurativo, da cui risulti l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- ※ l'effettivo utilizzatore del veicolo, che ha acquisito la proprietà del veicolo, ed il Contraente coincidano.

In caso di mancata consegna dell'attestazione dello stato di rischio, da parte del Contraente, la classe di assegnazione prevista è la 5; tuttavia, nel caso in cui l'attestazione dello stato di rischio venga consegnata entro tre mesi, dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione della classe di merito ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

Classe di conversione Universale	Classe di merito assegnazione		
	Fino ad un sinistro nel periodo di osservazione	2 sinistri nel periodo di osservazione	3 o più sinistri nel periodo di osservazione
1	3	4	5
2	3	4	5
3	3	4	5
4	3	4	5
5	3	4	5
6	3	4	5
7	3	4	5
8	3	4	5
9	3	4	5
10	3	4	5
11	3	4	5
12	3	4	5
13	3	4	5
14	3	4	5
15	3	4	5
16	3	4	5
17	3	4	5
18	3	4	5

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE;

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Condizioni di Assicurazione

d) Veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione:

Il contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto, se avvenuta da oltre un anno.

Il veicolo è quindi assegnato:

- ※ alla classe di merito determinata secondo la tabella indicata al precedente punto c), qualora il contraente esibisca l'attestazione dello stato del rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e sia trascorso almeno un anno e meno di diciotto mesi dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce;
- ※ alla classe di merito 5, qualora siano trascorsi più di 18 mesi dalla data di scadenza del precedente contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce, se il contraente non consegna l'attestazione dello stato di rischio, se il Contraente non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione.

e) Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo:

Il veicolo è assegnato alla classe corrispondente all'eventuale maggiorazione indicata sul contratto temporaneo, del quale il Contraente è tenuto ad esibire copia.

Per il resto rimangono ferme le regole sopra riportate.

f) Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia:

Il contratto è assegnato alla classe determinata secondo la tabella del precedente punto c, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'Assicurato esibisca copia del precedente contratto e copia della denuncia di furto.

g) Veicolo riproposto a seguito di esclusione per conto vendita:

Il veicolo è assegnato:

- ※ alla classe di merito 3, qualora non siano trascorsi più di sei mesi dall'esclusione;
- ※ alla classe di merito 5, qualora siano trascorsi più di sei mesi dall'esclusione.

h) Veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita, cessazione definitiva della circolazione)

Il veicolo è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ※ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il Contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, e del veicolo da assicurare coincidano;
- ※ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato coincidano;
- ※ l'immatricolazione o la voltura siano avvenute da non oltre sei mesi.

Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario

Il veicolo è assegnato:

- ※ alla classe di merito 3, salvo che l'applicazione delle regole di cui al precedente punto c) consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore alla classe 3 e sempre che l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi;
- ※ alla classe di merito 5, se l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da oltre sei mesi.

Condizioni di Assicurazione

Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario

Il veicolo è assegnato:

- ※ alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata del veicolo precedentemente assicurato, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni								
Classe di Assegnazione	Anni indenni da sinistri			Sinistri verificatisi nell'anno corrente ma non nel periodo di osservazione			Sinistri verificatisi nel periodo di osservazione	
	Ultimi 5 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo Anno	Anno Corrente	1 o più	2 (pegius 15%) > 2 (pegius 25%)
	1	1	1	2	2	3	3	4 5

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ※ alla classe di merito 5, se l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da oltre sei mesi.

i) Veicolo incluso contestualmente ad esclusione di veicolo appartenente a diverso settore tariffario:

Il veicolo è assegnato:

- ※ alla classe di merito 3, qualora il veicolo escluso non risulti assicurato nell'ultimo anno;
- ※ alla classe di merito di pertinenza, secondo l'applicazione delle regole di cui alla tabella del precedente punto h), qualora il veicolo escluso risulti assicurato almeno nell'ultimo anno.

4) Evoluzione delle classi di merito

I veicoli già assicurati presso la Società nella presente forma tariffaria sono assegnati alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	3	4	5
2	1	3	4	5
3	2	3	4	5
4	3	3	4	5
5	3	3	4	5

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a Persone;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a Cose.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri.

Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione.

A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale congruaggio del premio in sede di regolazione.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo congruaggio del premio in sede di regolazione.

Condizioni di Assicurazione

Nell'ipotesi in cui il veicolo sia assicurato nella forma con franchigia fissa ed assoluta, fermi i criteri di cui sopra, non si terrà conto, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, dei sinistri il cui importo rientri nei limiti della franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società.

5) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il Contraente può beneficiare per altro veicolo della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ✱ *il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;*
- ✱ *il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.*

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 3.

6) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso

Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullarne l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt.149 e 150 del C.d.A.) le richieste di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso devono essere inoltrate a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

x) No Claim Discount Motocicli e Ciclomotori

1) Definizione della forma tariffaria e del periodo di osservazione

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria NCD, che prevede riduzioni di premio in assenza di sinistri o maggiorazioni di premio in presenza di sinistri (indipendentemente dal loro numero) eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (Periodi di Osservazione):

- ✱ *Per ogni veicolo inserito dalla data di inizio del contratto, il primo periodo inizia il giorno della decorrenza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;*
- ✱ *Per ogni veicolo inserito nel corso dell'annualità assicurativa, il primo periodo inizia il giorno dell'inclusione in polizza e termina 10 mesi dopo. Qualora il termine superi la scadenza contrattuale, il periodo si concluderà due mesi prima della scadenza dell'annualità successiva all'inclusione. Ciò non vale qualora trattasi di veicolo la cui inclusione sia contestuale all'esclusione per sostituzione di di altro veicolo.*

In tal caso il periodo di osservazione prosegue ininterrotto.

- ✱ *I periodi, successivi al primo, decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.*

Il periodo di osservazione, deve avere una durata minima di dieci mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) Classi di merito

La forma tariffaria No Claim Discount si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe massima, secondo la tabella che segue:

Classi di merito	6	5	4	3	2	1
Coef. di determinazione del premio	1,00	0,75	0,68	0,61	0,55	0,50

3) Classe di merito di ingresso

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati.

Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 6.

Condizioni di Assicurazione

Qualora l'assegnazione della classe di merito 6 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

Relativamente ai punti da A ad I, nel caso in cui il veicolo da assicurare sia un Ciclomotore ed al fine di identificare il corrispondente motivo di assegnazione, si dovrà procedere per analogia.

- a) Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta o ciclomotore assicurato per la prima volta classe 6.
- b) Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al pubblico registro automobilistico classe 6.
- c) Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo
Classe 6;
- d) Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo
Classe 6;

- e) Veicolo già assicurato in precedenza presso altra Compagnia

Classe di merito di pertinenza secondo la tabella che segue, in base ai sinistri desunti dall'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a consegnare, sempre che non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce.

Nel caso di veicolo proveniente da leasing ed acquisito in proprietà tramite esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo potrà far valere le informazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio, sempre che:

- ※ sia esibita una dichiarazione del Contraente, del precedente contratto assicurativo, da cui risulti l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- ※ l'effettivo utilizzatore del veicolo, che ha acquisito la proprietà del veicolo, ed il Contraente coincidano.

Tabella 2

Classe Universale	Classe NCD di assegnazione						
	Anni indenni da sinistri						Sinistri verif. anno corr.
	ultimi 5	ultimi 4	ultimi 3	ultimi 2	ultimo	anno corr.	1 o più sinis. anno corr.
1	1	2	3	4	5	6	6
2	1	2	3	4	5	6	6
3	1	2	3	4	5	6	6
4	1	2	3	4	5	6	6
5	1	2	3	4	5	6	6
6	1	2	3	4	5	6	6
7	1	2	3	4	5	6	6
8	1	2	3	4	5	6	6
9	1	2	3	4	5	6	6
10	1	2	3	4	5	6	6
11	1	2	3	4	5	6	6
12	1	2	3	4	5	6	6
13	1	2	3	4	5	6	6
14	1	2	3	4	5	6	6
15	1	2	3	4	5	6	6
16	1	2	3	4	5	6	6
17	1	2	3	4	5	6	6
18	1	2	3	4	5	6	6

Condizioni di Assicurazione

I sinistri da prendere in considerazione sono:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

f) Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Classe 6, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

g) Veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione

Il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo. Il Contraente deve esibire l'attestazione dello stato di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

h) Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia

Il veicolo è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio.

i) Veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita, cessazione definitiva della circolazione)

Il veicolo è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ※ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il Contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- ※ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, e del veicolo da assicurare coincidano;
- ※ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato coincidano;
- ※ l'immatricolazione o la voltura siano avvenute da non oltre sei mesi.

a) Il veicolo è assegnato alla classe di merito 6, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

Tabella 4
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni

Classe di Assegnazione	Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	Ultimo Anno	Anno Corrente	1 o più
	1	2	3	4	5	6	6

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;

Condizioni di Assicurazione

※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

4) Evoluzione delle classi di merito

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 3					
Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati					
Classe di merito precedentemente raggiunta	Nessun Sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 più sinistri
1	1	6	6	6	6
2	1	6	6	6	6
3	2	6	6	6	6
4	3	6	6	6	6
5	3	6	6	6	6
6	5	6	6	6	6

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

5) Furto del veicolo

In caso di furto del motociclo il Contraente può beneficiare per altro motociclo o ciclomotore della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ※ la nuova inclusione avvenga entro un anno dalla data del furto;
- ※ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con la classe di merito 6.

b) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso

Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullarne l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt.149 e 150 del C.d.A.) le richieste di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso devono essere inoltrate a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

Condizioni di Assicurazione

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

Y) No Claim Discount Veicoli diversi da motocicli e ciclomotori

1) Definizione della forma tariffaria e del periodo di osservazione

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria No Claim Discount (NCD), che prevede riduzioni di premio in assenza di sinistri o maggiorazioni di premio in presenza di sinistri (indipendentemente dal loro numero) eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (Periodi di Osservazione):

- ※ Per ogni veicolo inserito dalla data di inizio del contratto, il primo periodo inizia il giorno della decorrenza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ※ Per ogni veicolo inserito nel corso dell'annualità assicurativa, il primo periodo inizia il giorno dell'inclusione in polizza e termina 10 mesi dopo. Qualora il termine superi la scadenza contrattuale, il periodo si concluderà due mesi prima della scadenza dell'annualità successiva all'inclusione. Ciò non vale qualora trattasi di veicolo la cui inclusione sia contestuale all'esclusione per sostituzione di altro veicolo.

In tal caso il periodo di osservazione prosegue ininterrotto.

- ※ I periodi, successivi al primo, decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, deve avere una durata minima di dieci mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) Classi di merito

La forma NCD si articola in 6 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio decrescenti secondo la tabella che segue:

Classi di merito	6	5	4	3	2	1
Coefficienti di determinazione del premio	1,00	0,75	0,68	0,61	0,55	0,50

3) Classe di merito di ingresso

a) Ciclomotore assicurato per la prima volta:

- ※ classe 6.

b) Ciclomotore già assicurato in precedenza presso altra Compagnia o in una diversa forma tariffaria:

Sempreché il Contraente presenti l'attestazione dello stato di rischio e non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza cui l'attestazione si riferisce, il ciclomotore è assegnato a:

- ※ alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
Ultimi 5 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo Anno	Anno Corrente	1 o più
1	2	3	4	5	6	6

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ※ alla classe di merito 6, in caso di mancata consegna dell'attestazione dello stato di rischio da parte del Contraente, tuttavia nel caso in cui la consegna successivamente, ma comunque entro tre mesi dalla data di inclusione del veicolo, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al relativo conguaglio di premio in sede di regolazione.

c) Ciclomotore assicurato precedentemente all'estero:

classe 6, a meno che il Contraente non consegna una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito;

Condizioni di Assicurazione

d) Ciclomotore che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione:

Il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto, se avvenuta da oltre un anno.

Il veicolo è quindi assegnato:

- ※ *alla classe di merito indicata al precedente punto b), qualora il contraente esibisca l'attestazione dello stato del rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e sia trascorso, almeno un anno e meno di diciotto mesi, dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce;*
- ※ *alla classe di merito 6, qualora siano trascorsi più di 18 mesi dalla data di scadenza del precedente contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce, se il contraente non consegna l'attestazione dello stato di rischio, se il Contraente non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione.*

e) Ciclomotore assicurato in precedenza con contratto temporaneo:
classe 6.

f) Ciclomotore assicurato a seguito del furto di altro ciclomotore precedentemente assicurato presso altra Compagnia:

Il veicolo è assegnato alla classe indicata al precedente punto b), a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'Assicurato esibisca copia del precedente contratto e copia della denuncia di furto.

g) Ciclomotore riproposto dopo consegna in conto vendita

Il veicolo è assegnato alla classe di merito 6.

h) Veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita, cessazione definitiva della circolazione)

Il veicolo è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ※ *l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione del veicolo precedentemente assicurato;*
- ※ *il Contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione del veicolo precedentemente assicurato;*
- ※ *il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, e del veicolo da assicurare coincidano;*
- ※ *il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato coincidano;*
- ※ *l'immatricolazione o la voltura siano avvenute da non oltre sei mesi.*

Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario

Il ciclomotore è assegnato:

- ※ *alla classe di merito 5, salvo che l'applicazione delle regole di cui al precedente punto b) consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore alla classe 5 e sempre che l'acquisizione della proprietà del ciclomotore da assicurare sia avvenuta da non oltre sei mesi;*
- ※ *alla classe di merito 6, se l'acquisizione della proprietà del ciclomotore da assicurare sia avvenuta da oltre sei mesi.*

Condizioni di Assicurazione

Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario

Il ciclomotore è assegnato:

- ※ alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata del veicolo precedentemente assicurato, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
Ultimi 5 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo Anno	Anno Corrente	1 o più
Classe di Assegnazione	1	2	3	4	5	6

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a **PERSONE**, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
 - ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a **COSE**, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
 - ※ alla classe di merito 6 se l'acquisizione della proprietà del ciclomotore da assicurare sia avvenuta da oltre sei mesi.
- i) **Ciclomotore incluso contestualmente ad esclusione di veicolo appartenente a diverso settore tariffario:**
- Il ciclomotore è assegnato:*
- ※ alla classe di merito 6, qualora il veicolo escluso non risulti assicurato nell'ultimo anno;
 - ※ alla classe di merito di pertinenza, secondo l'applicazione delle regole di cui alla tabella del precedente punto h), qualora il veicolo escluso risulti assicurato almeno nell'ultimo anno.

4) **Evoluzione delle classi di merito**

I ciclomotori già assicurati presso la Società nella presente forma tariffaria sono assegnati alla classe di merito di pertinenza in base al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati		
Classe di merito	0 sinistri	1 o più sinistri
6	5	6
5	4	6
4	3	6
3	2	6
2	1	6
1	1	6

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- ※ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a **Persone**;
- ※ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a **Cose**.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri.

Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione.

A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio del premio in sede di regolazione.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio del premio in sede di regolazione.

Condizioni di Assicurazione

5) Furto del ciclomotore

In caso di furto del ciclomotore il Contraente può beneficiare per altro ciclomotore della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ※ *la nuova inclusione avvenga entro un anno dalla data del furto;*
- ※ *il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del ciclomotore rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.*

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con la classe di merito 6.

6) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso

Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullarne l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt.149 e 150 del C.d.A.) le richieste di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso devono essere inoltrate a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

Garanzia Carta Verde

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. Restano comunque valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto per il singolo veicolo.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione del veicolo e decorre dalla stessa ora.

Qualora un veicolo, assicurato con la presente polizza, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde venga escluso dal Libro Matricola, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente alla Società la suddetta Carta.

In caso contrario la Società eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

Garanzia Complementare alla Responsabilità Civile verso Terzi

Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura, per i veicoli diversi dai ciclomotori, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

Responsabilità Civile per fatto di figli minori

La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (Art. 2048 Codice Civile, primo comma).

La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato.

Soccorso vittime della strada

La Società risponde, fino a concorrenza di 260 Euro per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

Ricorso terzi da incendio

La Garanzia è estesa, con il limite massimo di 160.000 Euro per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguiti da incendio.

Condizioni di Assicurazione

Garanzia Incendio e Furto

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1) Beni assicurati

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- ※ veicolo;
- ※ parti di ricambio;
- ※ accessori di serie;
- ※ accessori e optional stabilmente fissati, se ricompresi nel valore assicurato.

Esclusivamente per autovetture e fuoristrada, l'assicurazione è operante anche in relazione a:

- ※ apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché ricompresi nel valore assicurato anche se si tratti di accessori di serie.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- ※ incendio, sia totale che parziale;
- ※ azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- ※ furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- ※ rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ※ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- ※ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ※ causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, sono inoltre esclusi i danni derivanti da:

- ※ furto totale del veicolo, ove non ricoverato, nel caso non sia stato impiegato un efficace congegno di bloccaggio;
- ※ furto di accessori di serie, optional ed altri accessori, parti di ricambio o singole parti se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.

Art. 3 - Denuncia del sinistro

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

Art. 4 - Liquidazione del danno

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza.

Condizioni di Assicurazione

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatesi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo.

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) 6 mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; tale termine si intende ridotto a 3 mesi per i ciclomotori;
- b) 3 anni per tutte le altre parti; tale termine si intende ridotto ad 1 anno per i ciclomotori;

C) Accessori ed optional

Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, esclusivamente se ricompresi nel valore assicurato, e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. In assenza di prove documentali la valutazione di ogni singolo accessorio od optional non potrà superare 52 Euro con il limite massimo di indennizzo di 415 Euro complessive per veicolo per ogni annualità assicurativa.

In relazione alla sola garanzia Furto, l'assicurazione è prestata col limite massimo del 20% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

D) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato indicato in polizza risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, determinato secondi i criteri di cui al punto A), la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art.1907 del Codice Civile.

E) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

F) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- ※ far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- ※ sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

G) Ritrovamento del veicolo

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.

Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo verrà detratto dallo stesso. Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà alla Società; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore verrà ripartito fra le Parti in proporzione del danno sopportato da ciascuna.

Infine l'Assicurato, in accordo con la Società, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 5 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Limitatamente alle autovetture, in caso di furto, lo scoperto da applicarsi sull'eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- ※ che la sottrazione dell'autovettura assicurata sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
- ※ che il contraente, a seconda delle ipotesi, provi l'avvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dell'autovettura.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se:

- ※ sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- ※ l'Assicurato abbia presentato la carta di circolazione o la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Resta comunque fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 7 - Adeguamento del valore assicurato

L'adeguamento del valore assicurato dei veicoli e conseguentemente del premio richiesto per ogni veicolo, avviene, dietro esplicita richiesta del Contraente, in occasione di ciascun rinnovo annuale.

Garanzia Incendio

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1) Beni assicurati

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- ※ veicolo;
- ※ parti di ricambio;
- ※ accessori di serie;
- ※ accessori e optional stabilmente fissati, se ricompresi nel valore assicurato.

Esclusivamente per autovetture e fuoristrada, l'assicurazione è operante anche in relazione a:

- ※ apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché ricompresi nel valore assicurato anche se si tratti di accessori di serie.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- ※ incendio, sia totale che parziale;
- ※ azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ※ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- ※ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ※ causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Condizioni di Assicurazione

Art. 3 - Liquidazione del danno

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza.

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatesi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo.

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- 6 mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura, tale termine si intende ridotto a 3 mesi per i ciclomotori;
- 3 anni per tutte le altre parti, tale termine si intende ridotto ad anni 1 per i ciclomotori.

C) Accessori ed optional

Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, esclusivamente se ricompresi nel valore assicurato, e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. In assenza di prove documentali la valutazione di ogni singolo accessorio od optional non potrà superare 52 Euro.

Infine, limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, nel caso in cui gli accessori e gli optional non siano singolarmente identificati in polizza, ma solo genericamente richiamati, l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di 415 Euro complessive per annualità assicurativa.

D) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato indicato in polizza risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, determinato secondo i criteri di cui al punto A), la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

E) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

F) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- ※ far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- ※ sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

Art. 4 - Adeguamento del valore assicurato

L'adeguamento del valore assicurato dei veicoli e conseguentemente del premio richiesto per ogni veicolo, avviene, dietro esplicita richiesta del Contraente, in occasione di ciascun rinnovo annuale.

Condizioni di Assicurazione

Art. 5 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Garanzia Incendio e Furto totali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per il caso di perdita totale del veicolo determinata da:

- ※ furto;
- ※ rapina;
- ※ incendio;
- ※ azione del fulmine;
- ※ scoppio del carburante.

Si considera perdita totale anche l'ipotesi in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ※ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- ※ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ※ causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art. 3 - Denuncia del sinistro

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia inoltrata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

Art. 4 - Liquidazione del danno

A) Perdita del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatasi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo.

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'Assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Accessori ed optional

Nell'indennizzo riconosciuto si terrà conto anche del valore di:

- ※ accessori di serie;
- ※ accessori e optional stabilmente fissati, se ricompresi nel valore assicurato;

Condizioni di Assicurazione

- ※ apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché ricompresi nel valore assicurato, anche se si tratti di accessori di serie.

C) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato indicato in polizza risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, determinato secondo i criteri di cui al punto A), la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art.1907 del Codice Civile.

D) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

E) Ritrovamento del veicolo

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società del ritrovamento del veicolo non appena ne abbia notizia.

Nel caso in cui i danni siano superiori o uguali al 70% del valore commerciale del veicolo, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo a termini di polizza.

L'Assicurato, d'accordo con la Società, può trattenere il veicolo recuperato, non chiedendo l'indennizzo o restituendolo se già pagato.

Nel caso invece in cui i danni riportati dal veicolo non siano uguali o superiori al 70% del valore commerciale dello stesso, le conseguenze saranno le seguenti:

- ※ se l'indennizzo non è stato pagato, la Società non procederà ad alcuna liquidazione;
- ※ se l'indennizzo è stato pagato, l'Assicurato dovrà restituirlo se il ritrovamento è avvenuto entro il termine di 60 giorni dalla denuncia;
- ※ se l'indennizzo è stato pagato, l'Assicurato non dovrà restituirlo se il ritrovamento è avvenuto oltre il termine di 60 giorni previsto nel comma precedente.

In ogni caso l'Assicurato può, d'accordo con la Società, rientrare in possesso di quanto recuperato restituendo l'indennizzo.

Art. 5 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Limitatamente alle autovetture, in caso di furto, lo scoperto da applicarsi sull'eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- ※ che la sottrazione dell'autovettura assicurata sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
- ※ che il contraente, a seconda delle ipotesi, provi l'avvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dell'autovettura.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se:

- ※ sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- ※ l'Assicurato abbia presentato la carta di circolazione o la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Resta comunque fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 7 - Adeguamento del valore assicurato

L'adeguamento del valore assicurato dei veicoli e conseguentemente del premio richiesto per ogni veicolo, avviene, dietro esplicita richiesta del Contraente, in occasione di ciascun rinnovo annuale.

Garanzia Incendio e Furto totali - Condizioni Particolari

A - Assicurazione sulla base di perizia

Viene stabilito tra le Parti che il valore del veicolo indicato in polizza è quello riportato nella perizia purché la stessa sia stata redatta in un periodo - non superiore a 60 giorni - precedente alla data di emissione del contratto o della successiva inclusione del veicolo.

Condizioni di Assicurazione

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pari al predetto valore, decurtato dello scoperto indicato in polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzie Complementari Incendio e Furto

Danni da incendio provocati da Eventi Socio-politici (valida solo per le autovetture)

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La Società pagherà l'indennizzo deducendo dal danno risarcibile lo scoperto indicato in polizza.

Danni indiretti (valida solo per le autovetture)

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di incendio totale o furto totale.

La garanzia prevede il pagamento di 10 Euro per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per veicolo e per ogni annualità assicurativa.

La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società e, in caso di furto, fino al momento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'eventuale ritrovamento dell'autovettura. E' in ogni caso escluso l'indennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni.

Spese di rimozione e parcheggio

In caso di furto del veicolo, la Società rimborsa, con il limite massimo di 520 Euro per veicolo e per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 210 per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

Garanzia contrassegno e tassa automobilistica

(valida solo per autovetture assicurate con la Società anche per la Responsabilità Civile verso Terzi)

La Società, in caso di furto non seguito da ritrovamento, paga una somma pari:

- ※ alla parte di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, relativa al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e quella di scadenza della rata di premio pagata;
- ※ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Atti vandalici a seguito di furto totale (valida solo per le autovetture)

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Ripristino box

La Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito di incendio del veicolo in rimessa.

Tale rimborso viene effettuato fino a concorrenza di 520 Euro per ogni sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Rinvio alla normativa Incendio e Furto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri e i limiti previsti dalla normativa della Garanzia Incendio e Furto.

Garanzia Kasko

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- ※ urto;
- ※ collisione con altri veicoli, anche se in sosta;
- ※ uscita di strada;
- ※ ribaltamento.

L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional, se ricompresi nel valore assicurato, ad eccezione comunque degli apparecchi audio-fono-visivi.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ※ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ※ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- ※ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ※ causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- ※ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ※ causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ※ subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- ※ subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- ※ subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

Art. 4 - Liquidazione del danno

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, esclusi gli apparecchi Audio-fono visivi e fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza.

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatesi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

Condizioni di Assicurazione

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'Assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) 6 mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) 3 anni per tutte le altre parti.

C) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato indicato in polizza risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, determinato secondo i criteri di cui al punto A), la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art.1907 del Codice Civile.

D) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

E) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- ※ far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- ※ sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

Art. 5 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dello scoperto indicato in polizza.

Garanzia Maxikasko

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia vale esclusivamente per il caso di distruzione totale del veicolo determinata da:

- ※ urto;
- ※ collisione con altri veicoli, anche se in sosta;
- ※ uscita di strada;
- ※ ribaltamento.

Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il 70% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ※ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ※ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- ※ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

Condizioni di Assicurazione

- ※ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ※ causati da cose trasportate sul veicolo, nonché derivanti da operazioni di carico e scarico;
- ※ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ※ causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ※ subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- ※ subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- ※ subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso in seguito a furto o rapina.

Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, in base all'art.1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

Art. 4 - Liquidazione del danno

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, esclusi gli apparecchi Audio-fono visivi e fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza.

Limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, in caso di sinistro verificatosi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto.

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

Art.5 - Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il Valore Assicurato indicato in polizza risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, determinato con i criteri di cui al punto A), la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art.1907 del Codice Civile.

Art.6 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dello scoperto indicato in polizza.

Garanzia Kasko collisione con veicolo identificato

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli a motore identificati.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ※ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività comunque verificatosi;

Condizioni di Assicurazione

- ※ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- ※ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ※ causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- ※ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinato dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ※ causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ※ subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- ※ subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardanti roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- ※ subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

Art. 3 - Evoluzione del premio in base alle classi di merito

La presente garanzia è inscindibilmente legata a quella di Responsabilità Civile verso Terzi. Il premio è quindi determinato, e viene adeguato ad ogni rinnovo contrattuale, in base alla stessa classe di merito (Bonus/Malus) attribuita al veicolo assicurato per la suddetta garanzia di Responsabilità Civile.

Resta comunque fermo quanto disposto in relazione all'adeguamento del premio dall'Art. "Durata del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

Art. 5 - Liquidazione del danno

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, esclusi gli apparecchi Audio-fono visivi e fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza.

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatasi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo.

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;

Condizioni di Assicurazione

b) due anni per tutte le altre parti.

C) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia o, comunque, senza il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- ※ far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- ※ sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

Art. 6 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve riportare il numero di targa o, se veicolo non soggetto a immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico, il numero di telaio del veicolo con il quale è avvenuta la collisione.

Art. 7 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dello scoperto indicato in polizza.

Garanzia Cristalli

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- ※ rigature, segnature, scheggiature e simili;
- ※ danni causati da caduta di neve o grandine;
- ※ danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- ※ danni determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

Art. 3 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con l'eventuale scoperto per sinistro nel solo caso di sostituzione del cristallo ed il limite massimo per annualità assicurativa indicati negli appositi spazi di polizza.

Garanzia Eventi Speciali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- ※ grandine, tempeste, uragani, alluvioni;
- ※ trombe d'aria;
- ※ frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché tali eventi non siano derivanti da fenomeni sismici;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- ※ atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ※ imbrattamento (vernici, colori, fango o altro genere di sporcizia) conseguente ad atto vandalico.

L'assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional se ricompresi nel valore assicurato, ad eccezione comunque degli apparecchi audio-fono-visivi.

Condizioni di Assicurazione

Art. 2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

- ※ in caso di sinistro determinato da evento naturale, la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti;
- ※ in caso di sinistro determinato da evento socio-politico, la comunicazione deve essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Art. 3 - Liquidazione del danno

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, esclusi gli apparecchi Audio-fono visivi e fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza.

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatesi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) 6 mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) 3 anni per tutte le altre parti.

C) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato indicato in polizza risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, determinato secondi i criteri di cui al punto A), la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art.1907 del Codice Civile.

D) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

E) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- ※ far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- ※ sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

Art. 4 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dello scoperto indicato in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Garanzia Eventi Naturali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- ※ grandine, tempeste, uragani, alluvioni;
- ※ trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- ※ frane e smottamenti del terreno;
- ※ valanghe e slavine.

L'assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional se ricompresi nel valore assicurato, ad eccezione comunque degli apparecchi audio-fono-visivi.

Art. 2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

Art. 3 - Liquidazione del danno

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, esclusi gli apparecchi Audio-fono visivi e fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza.

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) 6 mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) 3 anni per tutte le altre parti.

C) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato indicato in polizza risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, determinato secondo i criteri di cui al punto A), la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

D) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

E) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Condizioni di Assicurazione

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- ※ far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- ※ sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

Art. 4 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dello scoperto indicato in polizza.

Garanzia Sospensione della patente

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante nei confronti del guidatore del veicolo identificato in polizza.

La Società corrisponde la somma giornaliera pattuita nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni:

- 1) venga adottato il provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida nei confronti del guidatore;
- 2) il provvedimento sia adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime ed in ogni caso di investimento di persona;
- 3) il guidatore venga prosciolto od assolto da eventuali imputazioni di reato per omissione di soccorso.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale se:

- ※ la patente venga immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- ※ nei confronti dell'Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;
- ※ l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente;
- ※ l'Assicurato partecipi a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- ※ il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- ※ l'Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- ※ l'Assicurato si trovi in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ※ al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge.

Art. 3 - Recesso dal contratto per variazioni di legge

La Società, nel caso di modifiche delle norme di legge concernenti la sospensione della patente, può interrompere l'operatività della garanzia con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In tal caso rimborserà all'Assicurato, in sede di regolazione, la quota di premio calcolata in base a 1/360 per ogni giorno di garanzia relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, alla denuncia devono essere allegati i documenti ufficiali che provino il provvedimento adottato dall'Autorità ed i motivi dello stesso.

Art. 5 - Liquidazione del danno

La somma giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo il limite massimo pattuito di giorni indennizzabili.

Il pagamento viene effettuato al termine del suddetto periodo di indennizzabilità; l'Assicurato ha comunque facoltà di chiedere che l'indennità sia maturata a suo favore gli venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare. In ogni caso è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente.

Garanzia Infortuni del guidatore

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

- 1) Rischi assicurati

Condizioni di Assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

Per i ciclomotori l'assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni che determinino un'invalidità permanente del conducente.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- ✱ gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- ✱ gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- ✱ gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti, in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché causati da coinvolgimento involontario;
- ✱ le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- ✱ l'annegamento a seguito di incidente;
- ✱ gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- ✱ gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

2) Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- ✱ il guidatore sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- ✱ vengano osservate le disposizioni di legge, comprese quelle concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- ✱ conseguenti a dolo del contraente o dell'assicurato;
- ✱ derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- ✱ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✱ subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✱ subiti in conseguenza della partecipazione ad una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del vigente codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- ✱ sofferti per effetto di ubriachezza o influenza di sostanze stupefacenti;
- ✱ sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- ✱ gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- ✱ le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- ✱ le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- ✱ le rotture sottocutanee dei tendini;
- ✱ le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 4 - Prestazione per il caso morte (per veicoli diversi dai ciclomotori)

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verificasse entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Art. 5 - Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1) Criteri di valutazione dell'invalidità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Condizioni di Assicurazione

Qualora l'invalidità permanente si verificasse, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro 2 anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella tabella in appendice.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è stabilito tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2) Criteri di liquidazione

In caso di sinistro, l'indennità per Invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- ※ Per la guida di autovetture ad uso privato l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% di inv. permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20
% di inv. permanente	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
% da liquidare	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75
% di inv. permanente	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre										
% da liquidare	78	81	84	87	90	93	96	99	100											

- ※ Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:
 - ※ sul capitale assicurato fino a 104.000,00 Euro non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - ※ sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a 104.000,00 Euro non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- ※ Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:
 - ※ sul capitale assicurato fino a 104.000,00 Euro non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - ※ sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a 104.000,00 Euro non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- ※ Per la guida di ciclomotori, sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 35% della invalidità totale. Nell'ipotesi in cui l'invalidità sia di grado superiore alla suddetta percentuale, l'indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

Condizioni di Assicurazione

% di invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53
% di invalidità permanente	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66 e oltre	
% da liquidare	56	59	62	65	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100	

3) Precisazioni sull'indennizzo

Se l'Assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro 30 giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le Parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro.

Art. 7 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico. L'Assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta della Società, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, la Società deve esserne immediatamente informata.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici della Società, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'Assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 8 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Indennità giornaliera da ricovero (per i veicoli diversi dai Ciclomotori)

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente a infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, la Società corrisponde all'Assicurato l'importo contrattualmente pattuito e indicato in polizza, a partire dal 4° giorno di degenza che comporti pernottamento.

La Società effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di 300 giorni per anno assicurativo e per Assicurato.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Garanzia Tutela Legale

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si assume, entro i limiti del massimale indicato in polizza, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti a sinistri che coinvolgano il veicolo indicato in polizza.

Tali oneri sono:

Condizioni di Assicurazione

- ✱ le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- ✱ le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Società, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- ✱ le spese di giustizia nel processo penale;
- ✱ le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- ✱ le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- ✱ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 260,00 Euro;
- ✱ le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

Sono compresi in garanzia:

- ✱ le azioni dirette ad ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose causati da fatto illecito di terzi;
- ✱ i procedimenti penali per reati colposi;
- ✱ le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- ✱ il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- ✱ il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- ✱ le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo indicato in polizza.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non é operante per le controversie relative a:

- ✱ violazioni conseguenti a fatto doloso dell'Assicurato;
- ✱ danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✱ fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ✱ fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ✱ fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ✱ inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo;
- ✱ cause di valore non superiore a 105,00 Euro.

L'assicurazione non vale, inoltre:

- ✱ se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ✱ se il veicolo indicato in polizza non sia assicurato a norma di legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità alle disposizioni della carta di circolazione;
- ✱ se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (art. 186 e 187 codice della strada);
- ✱ se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 codice della strada);
- ✱ per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- ✱ per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 3 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi:

- ✱ dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali;
- ✱ trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione, per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali.

Tali controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- ✱ le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- ✱ le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

Art. 4 - Denuncia del sinistro

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Condizioni di Assicurazione

Alla denuncia l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 5 - Gestione della vertenza

A) Tentativo di componimento amichevole

La Società, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso della Società, pena decadenza dal diritto all'indennizzo ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Società stessa.

B) Scelta del legale e del perito

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestata da legali corrispondenti.

Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi alla Società per ottenere l'indicazione di un nominativo a cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve comunque essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. La Società confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

Quanto sopra vale anche per la scelta del perito.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso della Società.

La Società non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) Disaccordo tra Assicurato e Società

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. La Società è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

Garanzie di Assistenza

Instrada Card

Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite la centrale operativa di Mondial Service Italia Srl di proprietà della Compagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

La garanzia è estesa anche a rimorchi o caravan che il veicolo assicurato sia autorizzato a trainare.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde, se non diversamente specificato nella singola garanzia.

Garanzie in seguito a guasto meccanico, incidente stradale, incendio, tentato furto (secondo quanto precisato nelle singole garanzie) del veicolo assicurato:

- ✱ invio carro attrezzi per il traino;
- ✱ invio Taxi;
- ✱ auto sostitutiva;
- ✱ rientro al domicilio o prosecuzione del viaggio dei passeggeri;
- ✱ spese di soggiorno;
- ✱ recupero del veicolo, spese di custodia, abbandono legale;
- ✱ invio pezzi di ricambio all'estero;
- ✱ viaggio per il recupero del veicolo dopo le riparazioni;
- ✱ anticipo cauzione penale all'estero;

Condizioni di Assicurazione

※ protezione Giuridica all'estero.

Invio del carro attrezzi per il traino

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto, il veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, Mondial Assistance invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina autorizzata più vicina oppure, in accordo con l'Assicurato, all'officina generica più vicina.

L'eventuale eccedenza di costo sostenuta per trainare il veicolo del Cliente presso l'officina di sua fiducia resta a carico dell'Assicurato.

In caso di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Mondial Assistance evidenziando il numero di targa del veicolo che beneficia della garanzia, al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia.

In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati dietro presentazione di regolare fattura.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Invio taxi

A seguito di incidente stradale, e di traino del veicolo danneggiato effettuato da Mondial Assistance, l'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso del costo sostenuto per lo stesso, per recarsi presso il suo domicilio od altra destinazione a sua scelta fino al massimale di Euro 52 per evento.

Auto sostitutiva a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio, tentato furto

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto, il veicolo non è in grado di circolare autonomamente, il conducente può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura in sostituzione di pari cilindrata, e comunque non superiore a 1600 cc; non è quindi possibile la sostituzione con "camper", "autocaravan", "fuoristrada" o ad essi assimilabili, di qualsiasi peso, a condizione che:

- ※ il recupero del veicolo sia stato organizzato da Mondial Assistance;
- ※ il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera, certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina, o dal soccorritore stradale mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa di Mondial Assistance.

Verrà assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di sette giorni, ogni 8 ore di manodopera. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Mondial Assistance potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive (carburante, pedaggi autostradali...), delle assicurazioni non obbligatorie per legge e delle relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio dei passeggeri

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto, il veicolo resta immobilizzato per oltre 8 ore di manodopera effettiva, Mondial Assistance organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione prendendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 414 per evento e per anno assicurativo.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (1A classe) o con auto a noleggio, così come previsto dalla clausola "Auto sostitutiva", per un periodo massimo di due giorni.

Condizioni di Assicurazione

Spese di soggiorno

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto, il veicolo subisce danni tali da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva e l'Assicurato non intende avvalersi della clausola "Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio dei passeggeri", Mondial Assistance organizzerà il soggiorno dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento fino a 4 giorni, con il limite massimo di Euro 78 al giorno per persona trasportata e per evento.

Recupero del veicolo, spese di custodia, abbandono legale

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto il veicolo risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, e richiede un tempo di riparazione superiore a 4 giorni di fermo tecnico, Mondial Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un autotrasportatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia preventivamente segnalata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore.

Quando il veicolo sinistrato è custodito all'Esterio (paesi Carta Verde) ed il suo valore commerciale risulta inferiore al costo del trasporto, Mondial Assistance potrà valutare, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi.

Invio pezzi di ricambio all'estero

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro ed indispensabili al suo funzionamento, Mondial Assistance provvede ad inviare i pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione.

Tale prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio.

In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde, Italia esclusa.

Viaggio per il recupero del veicolo dopo le riparazioni

Quando l'Assicurato non intende usufruire della garanzia "Recupero del Veicolo", Mondial Assistance mette a sua disposizione un biglietto di andata ferroviario (1a classe) o aereo (classe turistica), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Anticipo cauzione penale all'estero

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongono il "fermo" dell'Assicurato, Mondial Assistance provvede a versare la cauzione fino all'importo di Euro 5.165 al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato.

Tale garanzia è operativa a fronte di adeguata garanzia pecuniaria che l'Assicurato dovrà fornire a Mondial Assistance.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde, Italia esclusa.

Protezione Giuridica all'estero

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero con il veicolo assicurato, Il Servizio Legale di Mondial Assistance provvede, in caso vi siano possibilità di successo e fino al raggiungimento del massimale di spesa di Euro 1.033, a svolgere ogni attività idonea ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde, Italia esclusa.

Garanzie in seguito a Furto Totale, e ad eventuale ritrovamento del veicolo assicurato:

- ✱ disbrigo pratiche furto;
- ✱ auto sostitutiva a seguito di furto totale;
- ✱ invio carro attrezzi per il traino del veicolo ritrovato dopo furto;
- ✱ recupero del veicolo ritrovato dopo furto;
- ✱ spese di custodia/parcheggio;
- ✱ abbandono legale del veicolo ritrovato dopo furto.

Condizioni di Assicurazione

Disbrigo pratiche furto

In caso di furto totale del veicolo indicato in polizza, Mondial Assistance provvederà al reperimento, in nome e per conto dell'Assicurato, al fine di consentire allo stesso l'interruzione del pagamento dei previsti tributi automobilistici, dei seguenti documenti:

- ※ Estratto cronologico.
- ※ Certificato di perdita di possesso.

Il costo del reperimento dei documenti è interamente a carico di Mondial Assistance.

Per attivare la presente garanzia, l'Assicurato dovrà, in occasione della denuncia di sinistro, consegnare alla propria Agenzia:

- 1) Denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane.
- 2) Documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati.
- 3) Delega dell'Assicurato che autorizza Mondial Assistance a richiedere i documenti.
- 4) Copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

Auto sostitutiva a seguito di furto totale

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura in sostituzione di pari cilindrata, e comunque non superiore a 1600cc, non è quindi possibile la sostituzione con "camper", "autocaravan", "fuoristrada" o ad essi assimilabili, di qualsiasi peso, per un periodo massimo di 21 giorni di noleggio consecutivi a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato sarà tenuto a restituire l'auto a noleggio.

Se il veicolo ritrovato necessita di riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera effettiva, l'auto noleggiata potrà essere trattenuta dall'Assicurato per il tempo delle riparazioni (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) e comunque entro e non oltre il massimale previsto dalla garanzia.

Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese vive (carburante, pedaggi autostradali), delle assicurazioni non obbligatorie per legge e delle relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

Invio carro attrezzi per il traino del veicolo ritrovato dopo furto

Quando, a seguito di ritrovamento dopo furto, il veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, Mondial Assistance invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina autorizzata più vicina oppure, in accordo con l'Assicurato, all'officina generica più vicina.

L'eventuale eccedenza di costo sostenuta per trainare il veicolo del Cliente presso l'officina di sua fiducia resta a carico dell'Assicurato.

Recupero del veicolo ritrovato dopo furto

Quando, a seguito di ritrovamento dopo furto al di fuori del Comune di residenza dell'assicurato, il veicolo risulta danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 4 giorni di fermo tecnico, Mondial Assistance, dopo aver preso contatto con il deposito/officina dove si trova il veicolo, incarica un autotrasportatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia preventivamente segnalata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore.

Spese di custodia/parcheggio

Quando il veicolo viene ritrovato dopo furto fuori dal comune di residenza dell'Assicurato, Mondial Assistance provvede a pagare le spese di custodia per il periodo intercorrente tra la denuncia di furto ed il ritiro, sino ad un importo massimo di Euro 155 per evento.

Condizioni di Assicurazione

Abbandono legale del veicolo ritrovato dopo furto

Quando il veicolo viene ritrovato danneggiato all'estero in seguito a furto, e la perizia tecnica comprova che il valore commerciale del veicolo ne giustifica l'abbandono e conseguente rottamazione, Mondial Assistance provvede all'espletamento delle pratiche di abbandono in loco e ne prende in carico i relativi costi.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde, Italia esclusa.

Altre Garanzie

- ※ Foratura pneumatico
- ※ Esaurimento carburante / assistenza per batteria scarica
- ※ Montaggio e smontaggio catene da neve
- ※ Informazioni legali telefoniche

Foratura pneumatico

Quando, a seguito di rottura o foratura del pneumatico, l'Assicurato necessita di assistenza, Mondial Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere alla riparazione o sostituzione della gomma tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.

Il costo della riparazione o acquisto del pneumatico resta interamente a carico dell'Assicurato.

Esaurimento carburante/assistenza per batteria scarica

Quando, a seguito di esaurimento del carburante o di batteria scarica, l'Assicurato necessita di assistenza, Mondial Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere al rifornimento carburante o al ripristino/sostituzione della batteria, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.

Il costo del carburante rifornito o della batteria sostitutiva resta interamente a carico dell'Assicurato.

Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendono necessario e l'Assicurato necessita di assistenza, Mondial Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato, per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato.

Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione resta interamente a carico dell'Assicurato.

Informazioni legali telefoniche

Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria.

Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o comunque di carattere autonomo, o per questioni di natura fiscale.

Garanzie sanitarie erogate al proprietario del veicolo assicurato ed ai suoi familiari conviventi:

- ※ Consulenza sanitaria
- ※ Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
- ※ Invio di un medico al domicilio
- ※ Trasporto sanitario
- ※ Trasferimento ad un centro sanitario di Alta Specializzazione
- ※ Traduzione della cartella clinica
- ※ Invio autista in caso di infortunio
- ※ Emissione di un titolo di viaggio
- ※ Rimpatrio figli minori
- ※ Rimpatrio della salma

Condizioni di Assicurazione

Consulenza sanitaria

- ※ Informazione ed orientamento medico telefonico
Quando l'Assicurato necessita di informazioni o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico.
Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.
- ※ Consulenza sanitaria di Alta specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Mondial Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.
Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.
I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate

Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con la Società più vicini alla residenza dell'Assicurato.

La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti.

I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

Validità territoriale: Italia

Invio di un medico al domicilio

(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)

Quando l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante, Mondial Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati.

In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.

Validità territoriale: Italia.

Trasporto sanitario


Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio in Italia, accertate dalla Guardia Medica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al domicilio stesso; oppure se l'Assicurato, in seguito a dimissione ospedaliera, deve essere trasportato al proprio domicilio, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- ※ Ambulanza;
- ※ treno (se necessario in vagone letto);
- ※ aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ※ aereo sanitario con équipe medica;
- ※ ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

Mondial Assistance ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

Validità territoriale: Italia



Condizioni di Assicurazione

Trasferimento ad un centro ospedaliero di Alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Mondial Assistance, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di Alta specializzazione, Mondial Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

Traduzione della cartella clinica

In caso di applicazione della garanzia "Trasferimento ad un centro ospedaliero di Alta specializzazione", Mondial Assistance provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'Assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata.

La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico di Mondial Assistance, dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti di Mondial Assistance, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

Invio autista in caso di infortunio

Quando, a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza, il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in possesso di regolare patente di guida, Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un autista per riportare l'autovettura alla residenza del proprietario o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante, autostrada, ecc. devono essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Emissione di un titolo di viaggio

In caso di ricovero all'estero dell'Assicurato superiore a 8 giorni, o di suo decesso all'estero, Mondial Assistance mette a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1A classe) per recarsi sul posto.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde (Italia esclusa).

Rimpatrio figli minori

Quando, in caso di ricovero ospedaliero all'estero dell'Assicurato superiore a 48 ore, o di suo decesso all'estero, eventuali minori di anni 15 rimangono senza accompagnatore, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde (Italia esclusa).

Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto all'estero, Mondial Assistance incarica, a proprie spese, dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto della salma (incluso le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Inoltre, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Società vi provvede a proprie spese.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde (Italia esclusa).

MotoCard

Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite la centrale operativa di Mondial Service Italia Srl di proprietà della Compagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde, se non diversamente specificato nelle singole garanzie.

Condizioni di Assicurazione

Assistenza al veicolo

Garanzie in seguito a guasto meccanico, incidente stradale, incendio (secondo quanto precisato nelle singole garanzie) del veicolo assicurato:

- ✱ Invio carro attrezzi per il traino del veicolo assicurato;
- ✱ Invio pezzi di ricambio all'estero;
- ✱ Spese d'albergo;
- ✱ Rientro al domicilio o prosecuzione del viaggio;
- ✱ Recupero del veicolo dopo le riparazioni.

Invio carro attrezzi per il traino del veicolo assicurato

Quando a seguito di guasto meccanico, incidente stradale o incendio, il veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, Mondial Assistance invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina autorizzata più vicina oppure, in accordo con l'Assicurato, all'officina generica più vicina, e tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di Euro 104.

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

In caso di guasto meccanico, incidente stradale o incendio avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Mondial Assistance evidenziando il numero di targa del veicolo che beneficia della garanzia, al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia.

In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati dietro presentazione di regolare fattura.

Nel caso di guasto meccanico la presente garanzia viene prestata solo se il sinistro si è verificato al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

Invio pezzi di ricambio all'estero

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irripetibili sul luogo del sinistro ed indispensabili al suo funzionamento, Mondial Assistance provvede ad inviare i suddetti pezzi, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione.

Tale prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio.

In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde (Italia esclusa)

Spese d'albergo

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale od incendio, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, Mondial Assistance organizzerà il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento, sino al termine delle riparazioni, con il limite massimo di Euro 155 complessive.

Rientro al domicilio o prosecuzione del viaggio

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale od incendio, il veicolo assicurato resti immobilizzato per oltre 36 ore in Italia e per oltre 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto totale del veicolo stesso, Mondial Assistance organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia, o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione prendendo a proprio carico i relativi costi con il limite massimo di Euro 259 complessive.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), o in treno (1° classe).

In alternativa, qualora l'Assicurato volesse avvalersi di un'auto a noleggio, questa gli verrà fornita da Mondial Assistance la quale sosterrà la relativa spesa fino al limite previsto dal massimale

Condizioni di Assicurazione

Recupero del veicolo dopo le riparazioni

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale od incendio, il veicolo assicurato sia rimasto immobilizzato per le riparazioni per oltre 24 ore in Italia e 36 ore all'Estero, Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto solo andata ferroviario (1A classe), oppure aereo (classe turistica), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Assistenza alle Persone

- ※ Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche;
- ※ Trasmissione di messaggi urgenti;
- ※ Anticipo cauzione penale e civile all'estero;
- ※ Emissione di un titolo di viaggio;
- ※ Trasporto ambulanza in Italia

Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche

La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni di carattere generale sui seguenti argomenti:

- ※ principali Tour Operator italiani;
- ※ visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi;
- ※ vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- ※ mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetti;
- ※ condizioni climatiche dei principali Paesi turistici;
- ※ viabilità delle principali strade italiane.

Trasmissione di messaggi urgenti

Quando l'Assicurato deve comunicare con un proprio familiare in Italia ed è impossibilitato a farlo, Mondial Assistance, nei limiti del possibile, effettua 4 telefonate nell'arco delle 12 ore successive per comunicare il messaggio alla persona indicata dall'Assicurato. Analogamente può essere utilizzato il servizio, per messaggi indirizzati all'Assicurato.

Anticipo cauzioni all'Estero

Quando, a seguito di incidente stradale avvenuto all'Estero, le Autorità locali dispongono il "fermo" dell'Assicurato, Mondial Assistance provvede a versare la cauzione penale fino all'importo di Euro 4.132 al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato.

Analogamente nel caso l'autorità giudiziaria del Paese, ove è avvenuto il sinistro, disponga una cauzione civile o amministrativa, pur senza procedere al fermo dell'assicurato, Mondial Assistance si impegna ad anticipare un importo massimo di Euro 2.066.

Tali prestazioni sono operative a fronte di adeguata garanzia pecuniaria che l'Assicurato dovrà fornire ad Mondial Assistance.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde, Italia esclusa.

Emissione di un titolo di viaggio

In caso di ricovero dell'assicurato superiore a dieci giorni, a seguito di incidente stradale avvenuto all'Estero, Mondial Assistance mette a disposizione di un parente un biglietto A/R aereo (classe turistica) o ferroviario (1a classe) per recarsi sul posto.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde, Italia esclusa.

Trasporto ambulanza in Italia

Quando, a seguito o successivamente ad incidente stradale, l'Assicurato necessita di un trasporto in ambulanza, a giudizio del medico curante e/o della guardia medica di Mondial Assistance, la Centrale Operativa provvede all'invio di un'ambulanza per il trasferimento dell'assicurato al più vicino ospedale per le cure del caso, oppure al trasporto al domicilio dell'Assicurato dopo le dimissioni dall'ospedale.

La garanzia viene erogata con il limite di 200 km per sinistro.

Validità territoriale: Italia.

Condizioni di Assicurazione

Express Base

Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite la centrale operativa di Mondial Service Italia Srl di proprietà della Compagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

La garanzia si estende anche al rimorchio trainato, purché assicurato presso la Società con autonoma polizza di rischio statico.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde, (escluso Iran, Iraq) se non diversamente specificato nelle singole garanzie.

Oggetto dell'assicurazione

- ✱ Informazioni Reti di Vendita ed Assistenza;
- ✱ Invio carro attrezzi e/o carro officina;
- ✱ Spese di soggiorno, Recupero del veicolo pesante, Auto sostitutiva;
- ✱ Reperibilità pezzi di ricambio;
- ✱ Invio pezzi di ricambio all'Estero;
- ✱ Anticipo per spese di riparazione del veicolo all'Estero;
- ✱ Invio autista professionista;
- ✱ Informazioni legali telefoniche;
- ✱ Protezione Giuridica all'Estero;
- ✱ Anticipo cauzioni all'Estero;
- ✱ Abbandono legale all'Estero.

Assistenza al veicolo

Informazioni Reti di Vendita ed Assistenza

La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire indirizzi e numeri telefonici delle reti assistenziali e di vendita delle principali Case Automobilistiche produttrici di automezzi pesanti.

Validità territoriale: Italia.

Invio carro attrezzi e/o carro officina

Quando, a seguito di incidente stradale, il veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, Mondial Assistance invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina autorizzata più vicina; ove necessario provvederà ad inviare un "carro officina" attrezzato per riparazioni di prima necessità.

Mondial Assistance terrà a proprio carico il costo degli interventi fino ad un importo massimo di Euro 1.550 iva inclusa; l'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

In caso di incidente stradale, avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Mondial Assistance, evidenziando il numero di targa del veicolo che beneficia della garanzia al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia.

In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati dietro presentazione di regolare fattura.

Sono a carico dell'Assicurato le spese degli interventi quando il veicolo subisce l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono comunque esclusi i costi delle riparazioni.

Spese di soggiorno, Recupero del veicolo pesante, Auto sostitutiva

Quando, a seguito di incidente stradale, le riparazioni richiedono un immobilizzo del veicolo di almeno 5 giorni e almeno 16 ore di manodopera effettiva certificate, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina, o dal soccorritore stradale mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa di Mondial Assistance, l'Assicurato ha diritto, a sua scelta, all'erogazione di una sola delle tre garanzie sotto riportate.

Mondial Assistance potrà comunque richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovino l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

Condizioni di Assicurazione

1) *Spese di soggiorno*

Mondial Assistance organizza il soggiorno del Conducente e dell'eventuale passeggero in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento, col massimo di Euro 155 iva inclusa per notte e per persona e col limite complessivo di Euro 517 iva inclusa.

2) *Recupero del veicolo pesante*

L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance il traino del veicolo sino all'officina da lui indicata. Resta inteso che in questo caso i relativi costi saranno addebitati all'Assicurato ed a carico della Società resterà solamente il costo del rientro dell'equipaggio in treno (1a classe) o aereo (classe turistica).

3) *Auto a noleggio*

L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance un'auto a noleggio non superiore alla categoria F (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) per la durata massima di 3 giorni.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive (carburante, pedaggi autostradali ...), delle assicurazioni non obbligatorie per legge e delle relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

Reperibilità pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità ed eventuale disponibilità di pezzi di ricambio per la riparazione del veicolo pesante, Mondial Assistance provvederà a ricercare in Italia un officina o un autoricambista che sia in possesso del pezzo richiesto, ed a comunicarlo all'Assicurato.

Validità territoriale: Italia.

Invio pezzi di ricambio all'Estero

Quando, a seguito di guasto meccanico od incidente stradale all'Estero, l'Assicurato necessita, per le riparazioni del veicolo pesante, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro ed indispensabili alle riparazioni del caso, Mondial Assistance provvede ad inviarli col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare.

Tale prestazione verrà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio.

Le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di Mondial Assistance sino al massimale di Euro 775 iva inclusa. In caso di spedizione aerea, i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

Validità territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Anticipo per spese di riparazione del veicolo all'Estero

Quando, a seguito di guasto meccanico od incidente stradale, il veicolo necessita di riparazioni anche temporanee, Mondial Assistance anticipa il pagamento delle riparazioni, per conto dell'Assicurato, sino all'importo di Euro 2.583.

L'anticipo verrà erogato se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, con assegno o bonifico bancario.

Validità territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Invio autista professionista

Quando, a seguito di malattia grave ed improvvisa o di infortunio avvenuti al Conducente del veicolo assicurato fuori dal Comune di residenza della Società di trasporto, che comporti il suo ricovero, e nessuno degli occupanti del veicolo è in grado di guidarlo, Mondial Assistance mette a disposizione di un autista della Società di trasporto stessa, un biglietto di sola andata per raggiungere il veicolo e condurlo a destinazione.

Resta inteso che il costo dell'autista e le spese vive quali carburante, autostrada, ecc. sono a carico dell'Assicurato.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato avrà l'obbligo di lasciare sull'automezzo i seguenti documenti:

- ✶ libretto di circolazione;
- ✶ carta verde;
- ✶ chiavi;
- ✶ delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- ✶ note informative.

Condizioni di Assicurazione

Assistenza Legale

Informazioni legali telefoniche

Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria.

Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o comunque di carattere autonomo o per questioni di natura fiscale.

Protezione Giuridica all'Esteri

A seguito di incidente stradale avvenuto all'Esteri con il veicolo assicurato, il Servizio Legale di Mondial Assistance provvede, in caso vi siano possibilità di successo e fino al raggiungimento del massimale di spesa di Euro 1.033, a svolgere ogni attività idonea ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati.

La garanzia è integrativa di prestazioni analoghe dovute per lo stesso veicolo da altre Compagnie di Assicurazione.

Validità territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Anticipo cauzioni all'Esteri

A seguito di incidente stradale avvenuto all'Esteri, quando le autorità locali dispongono il "fermo" dell'Assicurato, Mondial Assistance provvede a versare la cauzione fino all'importo di Euro 5.165, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le autorità locali dispongono una cauzione civile o amministrativa, che comporti il blocco del mezzo o l'impossibilità di ripartire per il conducente, pur senza procedere al "fermo".

Validità Territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Abbandono legale all'Esteri

Quando il valore commerciale del veicolo assicurato incidentato o ritrovato danneggiato dopo il furto, comprovato da perizia tecnica, ne giustifica l'abbandono e conseguente rottamazione, Mondial Assistance:

- ✱ provvede a trasportare il veicolo sino ad una officina autorizzata per la rottamazione;
- ✱ recupera e trasmette all'Assicurato le targhe, il contrassegno assicurativo e la ricevuta della tassa di proprietà (bollo) eventualmente rimaste sul veicolo;
- ✱ assiste l'Assicurato nell'espletamento delle pratiche necessarie per la definizione della perdita di possesso del veicolo.

Le spese complessive per l'abbandono legale saranno a carico di Mondial Assistance per un importo massimo di Euro 517 iva inclusa.

Validità Territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Express Top

Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite la centrale operativa di Mondial Service Srl di proprietà della Compagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

La garanzia si estende anche al rimorchio trainato, purché assicurato presso la Società con autonoma polizza di rischio statico.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde, (escluso Iran, Iraq) se non diversamente specificato nelle singole garanzie.

Oggetto dell'assicurazione

- ✱ Informazioni Reti di Vendita ed Assistenza;
- ✱ Invio carro attrezzi e/o carro officina;
- ✱ Invio officina mobile in caso di guasto.

Condizioni di Assicurazione

- ※ Invio di un mezzo di soccorso stradale per sostituzione pneumatico;
- ※ Spese di soggiorno, Recupero del veicolo pesante, Auto sostitutiva;
- ※ Reperibilità pezzi di ricambio.
- ※ Invio pezzi di ricambio all'Estero;
- ※ Anticipo per spese di riparazione del veicolo all'Estero;
- ※ Invio autista professionista;
- ※ Informazioni legali telefoniche;
- ※ Protezione Giuridica all'Estero;
- ※ Anticipo cauzioni all'Estero;
- ※ Abbandono legale all'Estero.

Assistenza al Veicolo

Informazioni Reti di Vendita ed Assistenza

La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire indirizzi e numeri telefonici delle reti assistenziali e di vendita delle principali Case Automobilistiche produttrici di automezzi pesanti.

Validità territoriale: Italia.

Invio carro attrezzi e/o carro officina

Quando, a seguito di incidente stradale, il veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, Mondial Assistance invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina autorizzata più vicina; ove necessario provvederà ad inviare un "carro officina" attrezzato per riparazioni di prima necessità.

Mondial Assistance terrà a proprio carico il costo degli interventi fino ad un importo massimo di Euro 1.550 iva inclusa; l'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

In caso di incidente stradale, avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Mondial Assistance, evidenziando il numero di targa del veicolo che beneficia della garanzia al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia.

In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati dietro presentazione di regolare fattura.

Sono a carico dell'Assicurato le spese degli interventi quando il veicolo subisce l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono comunque esclusi i costi delle riparazioni.

Invio officina mobile in caso di guasto

Quando, in caso di guasto meccanico, il veicolo risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente Mondial Assistance procura direttamente all'Assicurato un "carro officina" attrezzato tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di Euro 517 iva inclusa; l'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Dalla presente garanzia si intendono comunque esclusi i costi delle riparazioni (manodopera ed eventuali pezzi di ricambio) anche se di prima necessità.

Invio di un mezzo di soccorso stradale per sostituzione pneumatico

Quando il veicolo dell'Assicurato rimane immobilizzato per foratura sulla rete stradale pubblica (esclusi i percorsi fuoristrada), l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance, che ne terrà a proprio carico le spese fino al massimale di Euro 517 iva inclusa, l'invio di un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione di un pneumatico.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pneumatici o di eventuali pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento di urgenza, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Spese di soggiorno, Recupero del veicolo pesante, Auto sostitutiva

Quando, a seguito di incidente stradale, le riparazioni richiedono un immobilizzo del veicolo di almeno 5 giorni e almeno 16 ore di manodopera effettiva certificate, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina, o dal soccorritore stradale mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa di Mondial Assistance, l'Assicurato ha diritto, a sua scelta, all'erogazione di una sola delle tre garanzie sotto riportate.

Condizioni di Assicurazione

Mondial Assistance potrà comunque richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

1) *Spese di soggiorno*

Mondial Assistance organizza il soggiorno del Conducente e dell'eventuale passeggero in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento, col massimo di Euro 155 iva inclusa per notte e per persona e col limite complessivo di Euro 517 iva inclusa.

2) *Recupero del veicolo pesante*

L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance il traino del veicolo sino all'officina da lui indicata. Resta inteso che in questo caso i relativi costi saranno addebitati all'Assicurato ed a carico della Società resterà solamente il costo del rientro dell'equipaggio in treno (1a classe) o aereo (classe turistica).

3) *Auto a noleggio*

L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance un'auto a noleggio non superiore alla categoria F (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) per la durata massima di 3 giorni.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive (carburante, pedaggi autostradali ...), delle assicurazioni non obbligatorie per legge e delle relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

Reperibilità pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità ed eventuale disponibilità di pezzi di ricambio per la riparazione del veicolo pesante, Mondial Assistance provvederà a ricercare in Italia un officina o un autoricambista che sia in possesso del pezzo richiesto, ed a comunicarlo all'Assicurato.

Validità territoriale: Italia.

Invio pezzi di ricambio all'Estero

Quando, a seguito di guasto meccanico od incidente stradale all'Estero, l'Assicurato necessita, per le riparazioni del veicolo pesante, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro ed indispensabili alle riparazioni del caso, Mondial Assistance provvede ad inviarli col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare.

Tale prestazione verrà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio.

Le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di Mondial Assistance sino al massimale di Euro 775 iva inclusa.

In caso di spedizione aerea, i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

Validità territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Anticipo per spese di riparazione del veicolo all'Estero

Quando, a seguito di guasto meccanico od incidente stradale, il veicolo necessita di riparazioni anche temporanee, Mondial Assistance anticipa il pagamento delle riparazioni, per conto dell'Assicurato, sino all'importo di Euro 2.583.

L'anticipo verrà erogato se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, con assegno o bonifico bancario.

Validità territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Invio autista professionista

Quando, a seguito di malattia grave ed improvvisa o di infortunio avvenuti al Conducente del veicolo assicurato fuori dal Comune di residenza della Società di trasporto, che comporti il suo ricovero, e nessuno degli occupanti del veicolo è in grado di guidarlo, Mondial Assistance mette a disposizione di un autista della Società di trasporto stessa, un biglietto di sola andata per raggiungere il veicolo e condurlo a destinazione.

Resta inteso che il costo dell'autista e le spese vive quali carburante, autostrada, ecc. sono a carico dell'Assicurato.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato avrà l'obbligo di lasciare sull'automezzo i seguenti documenti:

- ✳ libretto di circolazione;
- ✳ carta verde;

Condizioni di Assicurazione

- ※ chiavi;
- ※ delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- ※ note informative.

Assistenza Legale

Informazioni legali telefoniche

Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria.

Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o comunque di carattere autonomo o per questioni di natura fiscale.

Protezione Giuridica all'Esteri

A seguito di incidente stradale avvenuto all'Esteri con il veicolo assicurato, il Servizio Legale di Mondial Assistance provvede, in caso vi siano possibilità di successo e fino al raggiungimento del massimale di spesa di Euro 1.033, a svolgere ogni attività idonea ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati.

La garanzia è integrativa di prestazioni analoghe dovute per lo stesso veicolo da altre Compagnie di Assicurazione.

Validità territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Anticipo cauzioni all'Esteri

A seguito di incidente stradale avvenuto all'Esteri, quando le autorità locali dispongono il "fermo" dell'Assicurato, Mondial Assistance provvede a versare la cauzione fino all'importo di Euro 5.165, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le autorità locali dispongono una cauzione civile o amministrativa, che comporti il blocco del mezzo o l'impossibilità di ripartire per il conducente, pur senza procedere al "fermo".

Validità Territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Abbandono legale all'Esteri

Quando il valore commerciale del veicolo assicurato incidentato o ritrovato danneggiato dopo il furto, comprovato da perizia tecnica, ne giustifica l'abbandono e conseguente rottamazione, Mondial Assistance:

- ※ provvede a trasportare il veicolo sino ad una officina autorizzata per la rottamazione;
- ※ recupera e trasmette all'Assicurato le targhe, il contrassegno assicurativo e la ricevuta della tassa di proprietà (bollo) eventualmente rimaste sul veicolo;
- ※ assiste l'Assicurato nell'espletamento delle pratiche necessarie per la definizione della perdita di possesso del veicolo.

Le spese complessive per l'abbandono legale saranno a carico di Mondial Assistance per un importo massimo di Euro 517 iva inclusa.

Validità Territoriale: Paesi Esteri Carta Verde (escluso Iran, Iraq).

Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

1. L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
2. Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:
 - ※ esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
 - ※ guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
 - ※ terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - ※ dolo dell'Assicurato;
 - ※ abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - ※ fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Condizioni di Assicurazione

- ※ situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;
- ※ gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
- ※ patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- ※ suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:

- ※ le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
 - ※ le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.
3. Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
 4. Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.
 5. Ai sensi dell'art.1910 del c.c., all'Assicurato che godesse di ulteriori prestazioni di assistenza in forza di contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società.
 6. Per qualsiasi controversia il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
 7. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

N.B.: Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Cosa fare in caso di sinistro

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| ※ Linea Verde | 800/68.68.68 |
| ※ Telefono (anche chiamate dall'estero) | +39 02 26 609 380 |
| ※ Telefax | 02 70 63 00 91 |

indicando con precisione:

- ※ tipo di Assistenza cui necessita;
- ※ numero della propria Card (qualora questa non fosse disponibile, è sufficiente fornire nome, cognome e targa del veicolo);
- ※ indirizzo e luogo da cui si chiama;
- ※ eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Mondial Assistance Italia S.p.A.

Via Ampère, 30
20131 Milano

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l'Assicurato dovrà:

- ※ farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- ※ comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB.

Condizioni di Assicurazione

Appendice - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante nei seguenti Stati:

✱ Andorra	✱ Moldavia
✱ Austria	✱ Norvegia
✱ Belgio	✱ Olanda
✱ Bielorussia	✱ Polonia
✱ Bosnia	✱ Portogallo
✱ Bulgaria	✱ Principato di Monaco
✱ Cipro - <i>Limitatamente per le parti geografiche di Cipro che sono sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro</i>	✱ Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
✱ Croazia	✱ Repubblica Ceca
✱ Danimarca	✱ Repubblica Islamica dell'Iran
✱ Estonia	✱ Repubblica Slovacca
✱ Finlandia	✱ Romania
✱ Francia	✱ Serbia Montenegro - <i>Limitatamente per le parti geografiche della Serbia e Montenegro che sono sotto il controllo del Governo della Repubblica Federale di Serbia e Montenegro</i>
✱ Germania	✱ Slovenia
✱ Grecia	✱ Spagna
✱ Irlanda	✱ Svezia
✱ Islanda	✱ Svizzera
✱ Israele	✱ Tunisia
✱ Italia	✱ Turchia
✱ Lettonia	✱ Ucraina
✱ Lituania	✱ Ungheria
✱ Lichtenstein	
✱ Lussemburgo	
✱ Macedonia	
✱ Malta	
	✱ Città del Vaticano
	✱ Repubblica di San Marino

Appendice

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Descrizione	Percentuale	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Anchilosi della scapolo-omeroale		
con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
Paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
Amputazione di un arto inferiore:		
- al disopra della metà della coscia	70%	
- al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
- al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astraglica	15%	
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale	12%	
- una vertebra dorsale	5%	
- 12° dorsale	10%	
- una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%	
Postumi di trauma distorsivo		
cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Condizioni particolari

LA NORMATIVA DI POLIZZA SI INTENDE INTEGRALMENTE SOSTITUITA DAL CAPITOLATO PROPOSTO DAL CONTRAENTE IN SEDE DI GARA DEL 30/06/2010.


INOLTRE SI EVIDENZIA LA SEGUENTE CLAUSOLA DI ADEMPIMENTO:

Adempimenti ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 L.136 /2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 5 L.136 /2010 e successive modificazioni ed integrazioni le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1 L. 136/2010 riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dal Contraente e attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 il Codice Unico di Progetto (CUP) come previsto dall'art. 3 comma 5 L. 136 /2010 .

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto del presente contratto.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi²

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹. La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti³ sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- ✱ dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ✱ ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁴ strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

Data: _____

IL DIRIGENTE
Ing. SILVIO ZANETTI

¹ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

² Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

³ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

⁴ Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

⁵ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da Allianz S.p.A. la Nota Informativa, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).

Il Contraente

IL DIRIGENTE
Ing. SILVIO ZANETTI

Data: _____

69654605

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo mod. AZR FILMO ALLO RCAARD AFOARD 01122010 0001, composto dalla Nota informativa comprensiva del Glossario e dalle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente
IL DIRIGENTE
Ing. SILVIO ZANETTI

Il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla base delle informazioni e dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla legge.

In particolare, le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione del premio, sono quelle relative a: RESIDENZA dell'intestatario al P.R.A. o del locatario se il veicolo è in leasing, TIPO DI VEICOLO, USO, POTENZA (KW), DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE, PESO, CILINDRATA, ALIMENTAZIONE, NUMERO DEI POSTI dei veicoli assicurati con la presente polizza.

La variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Società e comporterà la sostituzione del veicolo.

Questo documento riporta, inoltre, gli estremi delle garanzie che vengono prestate in conformità alle Condizioni di Assicurazione che il Contraente dichiara di ben conoscere ed approvare.

Il Contraente dichiara infine di non aver ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto e che lo stesso, composto da N. 87 pagine, non contiene cancellature e/o rettifiche.

Allianz S.p.A.

Allianz S.p.A.



Il Contraente

IL DIRIGENTE
Ing. SILVIO ZANETTI

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:

GARANZIA TUTELA LEGALE (valida solo se prestata)

Gestione della vertenza - Tentativo di componimento amichevole.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il Contraente
IL DIRIGENTE
Ing. SILVIO ZANETTI

Il presente contratto è emesso in sostituzione della polizza n. 069091524

E' stato redatto dall'Agenzia: 0678000 709 TRENTO CORSO

Il 22/12/2010 in TRENTO

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore 10.00 del 16.2.2011

L'Agente / Esattore

Allianz S.p.A.

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Adeguatezza del contratto**Documento N. 69654605**

Nel caso di contraente diverso da assicurato, ad esclusione del caso in cui gli assicurati non sostengono né in tutto, né in parte, né direttamente, né indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi, il contraente assume l'obbligo di consegnare agli assicurati l'intera documentazione precontrattuale e contrattuale a qualsiasi titolo prevista dal Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006. Il contraente terrà altresì manlevati l'intermediario e la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata consegna all'Assicurato, da parte del Contraente stesso, della documentazione di cui sopra.

Data _____

**Il Contraente
(o legale rappresentante)****IL DIRIGENTE**
Ing. SILVIO ZANETTI**Rifiuto a rispondere**

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che l'intermediario assicurativo - in ragione del rifiuto del sottoscritto di fornire le informazioni richieste - non è stato in grado di effettuare la valutazione dell'adeguatezza del presente contratto, rispetto al profilo ed ai bisogni del sottoscritto.

Data _____

**Il Contraente
(o legale rappresentante)****IL DIRIGENTE**
Ing. SILVIO ZANETTI

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

LIBRO MATRICOLA N. 69654605


CONTRAENTE : PAT C.PR.A . CORPI VOLONTARI VVF
VIA SECONDO DA TRENTO N.2
38121 TRENTO

CODICE FISCALE: 00337460224

DURATA : inizio dalle ore 24 del 31.12.2010
termine alle ore 24 del 31.12.2011

PREMIO ALLA FIRMA:

IMPONIBILE	Euro 243902,44
IMPOSTE	Euro 30487,80
CONTRIBUTO SSN	Euro 25609,76
TOTALE	Euro 300000,00



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (RCA) "LIBRO MATRICOLA"**

stipulata tra la

CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Secondo da Trento, 2 - 38100 Trento - P. I.V.A. n. 00337460224

(di seguito denominata Assicurato)

e la

Allianz S.p.A.

(di seguito denominata Impresa)

Effetto: ore 24:00 del	30.06.2010
Scadenza: ore 24:00 del	31.12.2013
Scadenza rate annuali:	Al 31.12 di ogni anno.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

per Assicurazione:	il contratto di assicurazione
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
per Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, e cioè: CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Via Secondo da Trento, 2 - 38100 Trento - P. I.V.A. n. 00337460224
per Impresa o Società:	l'Impresa assicuratrice: ALLIANZ S.p.A.
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Impresa
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per Risarcimento:	la somma dovuta dalla Impresa al terzo danneggiato, in caso di sinistro
per Franchigia:	la parte del risarcimento che rimane a carico del Contraente e/o Assicurato, per ogni sinistro
per Legge:	D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e successive modifiche
Regolamento:	regolamento n° 4 / 2006 ISVAP e successive modifiche

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo – dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

2) LIMITE DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI

Massimale: l'Impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di:

MASSIMALE UNICO € 50.000.000,00 per ogni sinistro

3) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'uso;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n.285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma secondo della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato prevista dalla citata norma (salvo quanto previsto dagli artt. 15, 16, 17).

4) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea.

L'assicurazione è operante per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

L'Impresa è tenuta a rilasciare GRATUITAMENTE il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

5) PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previo comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Per le rate successive il periodo di mora di cui all'art.1901 c.c. è elevato a 90 (novanta) giorni.

Il pagamento viene eseguito tramite il broker presso la Sede Territoriale o Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di assicurazione.

I contrassegni ed certificati di assicurazione vengono inviati all'Amministrazione almeno 20 giorni prima della scadenza annuale; ogni certificato deve riportare l'indicazione della struttura di appartenenza del veicolo assicurato, ovvero il codice identificativo della struttura di cui ai veicoli descritti in polizza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

5b) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza è quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando prescritto, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

- la firma dell'Assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione di rischio nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

6) DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza viene stipulata per la durata di TRE ANNI E SEI MESI, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2013 senza possibilità di tacito rinnovo.

La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.

E' facoltà dell'Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere all'Impresa la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza.

E' prevista la rescindibilità per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità a partire dal 31.12.2011, con preavviso di 90 giorni.

6b) RECESSO DEL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO – RINUNCIA

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

7) RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

8) POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

8.1) L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione al Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Trento, ai Corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino o alle unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari medesimi.

Al termine dell'annualità (o del minor periodo), in sede di regolazione del premio, l'Impresa invierà il riepilogo delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute durante il periodo trascorso.

8.2) Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14[^].

Sono inoltre espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente, sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni.

In ogni caso la temporanea esclusione non può avere una durata inferiore a trenta giorni.

8.3) Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalla relativa comunicazione inviata dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 120 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più.

Per il versamento della regolazione il periodo di mora di cui all'art.1901 c.c. è elevato a 90 giorni.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo

assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

9) OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con frequenza annuale l'Impresa s'impegna a fornire al Contraente i dati analitici afferenti la gestione dei sinistri, ed al termine dell'annualità i dati consuntivi con rapporto sinistri/premi del periodo trascorso.

10) DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato è tenuto a denunciare tempestivamente i sinistri all'Impresa quando ne viene a conoscenza.

11) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su lettera predisposta dal Contraente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

12) GESTIONE DELLE VERTENZE GIUDIZIALE CIVILI E TUTELA PENALE

a) L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa s'impegna comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

b) L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

13) TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato ed, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

13a) MEZZI DA ASSICURARE: Come da allegato elenco con indicazione del premio per ogni singolo mezzo. La compagnia aggiudicataria deve produrre, alla sottoscrizione della polizza, la tariffa completa di riferimento utilizzata per il calcolo del premio per consentire la verifica in occasione delle inclusioni/esclusioni e del rinnovo annuale.

13b) BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni del D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazione e successive modifiche) e del regolamento ISVAP n° 4/2006 (e successive modifiche) e relativi allegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 224 del 26 settembre 2006

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

veicolo assicurato per la prima annualità: il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;

periodi successivi: il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

13c) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA'

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati a trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazione e successive modifiche) e del regolamento ISVAP n° 4/2006 (e successive modifiche) e relativi allegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 224 del 26 settembre 2006.

14) Clausola Broker

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER spa

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato INSER spa sono in misura del 7 %.

GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITA' CIVILE

15) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Rinuncia al diritto di rivalsa dell'Assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo delle eccezioni previste dall'art. 3 lettera a) – Esclusioni e Rivalsa.

Rinuncia al diritto di rivalsa dell'Assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo delle eccezioni previste dall'art. 3 lettera d) – Esclusioni e Rivalsa – valida per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

16) DANNI A TERZI IN CASO DI TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga dell'art. 3 lettera c) – Esclusioni e Rivalsa – s'intendono compresi i danni a terzi, compresi i trasportati, anche se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o dalle indicazioni della carta di circolazione.

17) USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

L'Impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

18) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

19) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

19. 1) - Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per R.C.;
- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge.

20) CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità anche del committente per danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (piattaforme mobili per salita e discesa di portatori di handicap), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

20) SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 cc il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

21) SGOMBERO NEVE

L'assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dai veicoli assicurati. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

GARANZIE COMPLEMENTARI

22) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

23) DANNI ALL'INTERNO DEL VEICOLO PER TRASPORTO DI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 1.000,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

24) TRASPORTO AMBULANZA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di € 600,00 per evento.

25) PERDITA CHIAVI

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di € 600,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

26) RICORSO TERZI INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 2.500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta da assicurazione;
- il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trova con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

27) SOCCORSO STRADALE

In caso di fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato,

dipendente da guasto, foratura, mancanza di carburante, incidente, incendio o furto/rapina (anche parziale o tentato) e che determini una richiesta di assistenza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato e, fino alla concorrenza di € 100,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dal conducente del veicolo per proprio trasferimento a seguito dell'evento. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907.

28) VETTURA SOSTITUTIVA

In caso di fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio o furto/rapina (anche parziale o tentato), la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il noleggio di autovettura sostitutiva con percorrenza chilometrica illimitata per un massimo di cinque giorni consecutivi.

Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907.

29) TERZIETA' DEI CORPI COMUNALI

Il Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Trento, i Corpi comunali dei vigili del fuoco volontari e le Unioni distrettuali dei Corpi comunali dei vigili del fuoco volontari sono considerati terzi fra di loro.

NORME GENERALI

FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

BUONA FEDE

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad **ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA** costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

